

TORNATA DEL 28 APRILE 1854

**PRESIDENTE.** Il principio di una cauzione sola è già stato rigettato.

**MICHELINI G. B.** Colla soppressione di queste parole, io ottengo il mio intento che è quello che vi sia solamente una cauzione, qualunque sia il genere di mediazione che uno esercita, a meno che faccia l'agente di cambio ed il mediatore, nel qual caso acconsento che paghi due cauzioni.

**DEFORESTA, relatore.** Risponderò con una sola osservazione alla domanda dell'onorevole deputato Michelini, ed è, che la questione che egli propone è già stata sciolta dalla Camera, la quale ha deciso che dev'esservi una cauzione per gli agenti di cambio distinta da quella dei sensali; nè altro significano le parole per ogni genere di mediazione.

**MICHELINI G. B.** Io desidero che la legge sia poi interpretata nel senso che dice il relatore, ma molto ne dubito.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti il paragrafo *g*, quale fu proposto dalla Commissione.

(È adottato.)

« *h*) Essere iscritto nel ruolo di cui all'articolo 10 della presente legge. »

(La Camera approva.)

Ora pongo ai voti tutto intiero l'articolo 5.

(La Camera approva.)

La seduta è levata alle ore 5 e 1/4.

*Ordine del giorno per la tornata di domani :*

1° Seguito della discussione sul progetto di legge concernente gli agenti di cambio ed i sensali ;

2° Discussione del bilancio passivo del Ministero della guerra per l'esercizio dell'anno 1854.

TORNATA DEL 29 APRILE 1854

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE BON-COMPAGNI.

**SOMMARIO.** *Atti diversi* — Seguito della discussione del progetto di legge sugli agenti di cambi e sensali — Approvazione degli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 — Obbiezioni del deputato Biancheri sull'articolo 11 — Emendamento del deputato Guglianetti, e osservazione del relatore Deforesta e del ministro delle finanze — Approvazione dell'articolo 11 emendato — Osservazioni del deputato Casaretto sull'articolo 12 — Approvazione degli articoli dal 13 al 28 — Emendamento del deputato Polleri, e osservazioni del ministro delle finanze, del relatore e del deputato Casaretto all'articolo 29 — Rigetto dell'emendamento, e approvazione degli articoli 29, 30 e 31 — Emendamenti dei deputati Michelini G. B., Zirio ed Agnès all'articolo 32 — Osservazioni del relatore — Rigetto degli emendamenti, ed approvazione dell'articolo — Emendamento del deputato Pescatore all'articolo 33 — Osservazioni del relatore — Approvazione dell'emendamento e degli articoli 33, 34, 35, 36 e 37 — Votazione ed approvazione dell'intiero progetto.

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

**FARINA P., segretario,** dà lettura del processo verbale della tornata precedente, ed espone il seguente sunto di petizioni ultimamente presentate alla Camera :

5402. Il sindaco e 19 abitanti di Bulzi, 39 di Bitti, 9 di Orune, rassegnando alcune considerazioni per dimostrare la giustizia e l'utilità che sia mantenuta l'Università di Sassari, invitano la Camera a voler respingerne la proposta soppressione.

5403. Il provveditore agli studi ed alcuni professori e cittadini di Tortona, riconoscendo l'urgenza di un nuovo ordinamento della pubblica istruzione, pregano la Camera di volere sollecitamente procedere alla discussione del relativo progetto di legge.

**FATTI DIVERSI.**

(Si procede all'appello nominale, da cui risultano assenti i seguenti deputati :)

Agnès — Annoni — Ara — Arcais — Arconati — Arrigo

— Avigdor — Bairo — Benso — Blanc Maurizio — Blanc Pietro — Bo — Bolmida — Bona — Botta — Boyl — Brofferio — Bronzini-Zapelloni — Brunati — Brunier — Buttini — Cabella — Cambieri — Carquet — Carta — Casanova — Cassinis — Castelli — Cattaneo — Cavalli — Cavour G. — Chambost — Chapperon — Chenal — Chiò — Colli — Correnti — Daziani — Decastro — Farina M. — Galvagno — Garibaldi — Gerbore — Geymet — Gianoglio — Gilardini — Ginet — Giovanola — Girod — Graffigna — Grixoni — Imperiali — Isola — Jacquier — Lachenal — La Marmora — Malan — Mautino — Mazza A. — Mellana — Menabrea — Michelini A. — Miglietti — Musso — Notta — Pareto — Pateri — Pescatore — Petitti — Pernati — Pugioni — Quaglia — Rattazzi — Revel — Riccardi C. — Riccardi E. — Rocci — Roux-Vollon — Sanguinetti — Sappa — Saracco — Sauli — Scapini — Serra C. — Sineo — Solaroli — Sommeiller — Spinola D. — Spinola T. — Tecchio — Tegas — Tuveri.

**PRESIDENTE.** La Camera ora essendo in numero, pongo ai voti l'approvazione del processo verbale della tornata precedente.

(È approvato.)

Il deputato Campana scrive, chiedendo un congedo di giorni venti.

(La Camera accorda.)

**SEGUITO DELLA DISCUSSIONE ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER DISPOSIZIONI CONCERNENTI I SENSALI E GLI AGENTI DI CAMBIO.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno porta il seguito della discussione del progetto di legge intorno agli agenti di cambio ed ai sensali.

« Art. 6. La stessa persona può esercitare cumulativamente più specie di mediazione purchè adempisca alle condizioni richieste dalla legge per ciascheduna; e se esercita la professione di agente di cambio e di pubblico sensale, presti la cauzione prescritta per ambi quei due rami di mediazione.

« Cessando però l'esercizio dell'uno o dell'altro genere di mediazione può far ridurre la cauzione a quella sola prescritta pel genere che ritiene. »

(La Camera approva.)

« Art. 7. L'approvazione, la riduzione e lo svincolamento della cauzione sono pronunciati dal ministro delle finanze e del commercio, previo parere delle rispettive Camere di commercio.

« Le domande di riduzione o svincolamento della cauzione debbono essere preventivamente pubblicate nel comune di residenza del mediatore durante gli ultimi due anni d'esercizio del suo ufficio, non che alla Borsa, se vi esiste, e nella sala del tribunale di commercio, ed annunziate nel giornale ufficiale del regno.

« Chiunque si creda in diritto di opporsi a tali domande dovrà presentare le sue opposizioni alla segreteria della Camera di commercio entro il termine di tre mesi dalla data della detta pubblicazione e dell'annunzio nel giornale ufficiale del regno. »

(La Camera approva.)

« Art. 8. La cauzione dei mediatori è addetta per privilegio :

« 1° Alla guarentigia delle condanne intervenute in dipendenza dell'esercizio delle loro funzioni ;

« 2° Al pagamento delle pene pecuniarie incorse dal mediatore, e della tassa di patente. »

**ZIRIO.** Io penso che quest'articolo debba essere variato, o che almeno meriti una spiegazione, onde nell'esecuzione del medesimo non si venga ad urtare coi principii di giurisdizione comune.

Giusta lo scopo per cui si esige dal mediatore una cauzione, parrebbe che dovesse servire a guarentigia principale di coloro che si servono della opera sua.

Dal complesso dell'articolo invece sembra che questa cauzione debba servire tanto per le indennità a cui sarebbe il mediatore stesso condannato verso colui cui avesse recato del danno, come per le spese del giudizio in cui intervenisse la condanna.

Io credo che, se si ammettesse questa disposizione tale quale sta nel progetto, si verrebbe a derogare alla massima del *gius comune* ed al prescritto del Codice civile, in punto di privilegio.

L'articolo 2196 del detto Codice dice che il privilegio sui mobili per il pagamento delle spese delle condanne in materia criminale e correzionale o di polizia è subordinato ad altri

privilegi, e fra questi a quello di cui è cenno nell'articolo 2157 dello stesso Codice. Questo riguarda appunto le indennità dovute ai locatori contro il fatto dannoso del locatario. E siccome l'ufficio di mediazione può riguardarsi come una locazione di opera, così in caso che avvenga una contravvenzione per parte del mediatore che arrechi danno al suo committente, e sia ordinata una indennità a favore di colui che ha affidato i suoi affari, il danneggiato dev'essere preferito anche al fisco pel rimborso delle spese della condanna a ciò relativa.

Io adunque, per togliere ogni antinomia tra il *gius comune* e questa legge speciale che potrebbe presentare questo articolo nel modo che giace, serbandone tuttavia il tenore nel suo complesso, proporrei che fosse redatto in questi termini :

« La cauzione dei mediatori è affetta di privilegio ;

« 1° Pel risarcimento dei danni a favore dei privati pronunciato da sentenza di condanna in dipendenza dell'esercizio delle loro funzioni, od in seguito alle mediazioni ;

« 2° Pel pagamento delle tasse di patente, o delle spese e pene pecuniarie pronunziate dalle stesse sentenze. »

Credo che la Commissione non avrà difficoltà ad accettare questa più esplicita redazione, perchè lunga dall'alterare il complesso delle disposizioni ivi contenute, altro non fa che coordinarle, e metterle in armonia con quelle della legge generale.

**DEFORESTA, relatore.** La Commissione non ha creduto che quest'articolo potesse presentare i dubbi accennati dall'onorevole preopinante.

Io lo prego di osservare che il detto articolo non deroga punto alle disposizioni del Codice civile da lui citate. Quando si dice che la cauzione sarà addetta (ed *addetta*, ed *affetta* io credo significhi la stessa cosa) prima per le condanne intervenute contro i mediatori per l'esercizio della mediazione, ci riferiamo evidentemente, quanto alla spesa delle condanne, alle norme stabilite dal detto Codice ; quindi è naturale che il fisco per tali spese verrà dopo coloro che hanno diritto alla indennità e che l'hanno ottenuta per sentenza.

In una parola, ripeto che la disposizione di quest'articolo, tal quale è stato formulato, non porta nessuna deroga alle disposizioni del Codice civile ; quindi può essere tranquillo l'onorevole preopinante che non nascerà l'inconveniente, cui egli accennava.

Io ammetterò che la sua redazione possa essere alquanto più chiara, ma non vedo che vi sia motivo sufficiente per adottarla ; se la Camera stima di preferire la redazione proposta dall'onorevole preopinante, può farlo ; ma quanto alla Commissione non l'ha ravvisata necessaria esaminando il progetto ministeriale, e non la ravvisa neppure necessaria attualmente.

**MICHELINI G. B.** È stato senza dubbio intendimento del Ministero e della Commissione, e tale è pur quello dell'onorevole Zirio che con quest'articolo si stabilisca che la cauzione giovi primieramente a coloro che affidano fondi ai mediatori, e poi al fisco per le pene pecuniarie e la tassa delle patenti. In questo siamo tutti d'accordo e credo la Camera sia pure di questo sentimento.

Ora trattasi di vedere in quale guisa meglio e più sicuramente si consegua l'intento che il fisco non primeggi coloro che si servono dell'opera dei mediatori.

Mi sembra che siccome nel numero 1 si parla di condanne che recano seco delle spese, così il deputato Zirio tema queste spese assorbano tutta la cauzione, e nulla più rimanga per guarentire coloro che hanno avuto ricorso alla mediazione. Questo certamente nessuno di noi lo vuole.

Sembrandomi pertanto che il timore dell'onorevole Zirio sarebbe più chiaramente escluso dal suo emendamento che dal testo della Commissione, io appoggio l'emendamento da lui proposto.

**PRESIDENTE.** Domando se è appoggiato l'emendamento proposto dal deputato Zirio.

(È appoggiato.)

Essendo appoggiato lo metto ai voti.

(La Camera rigetta.)

Metto ai voti l'articolo 8 quale fu proposto dalla Commissione.

(La Camera approva.)

« Art. 9. L'iscrizione al ruolo è ordinata dalla Camera di commercio ed in difetto dai municipi sulla presentazione dei documenti comprovanti l'adempimento delle prescritte condizioni, sentito l'avviso della Camera sindacale, dove esiste.

« Questo ruolo esprime la specie ed il ramo di mediazione cui ciaschedano degli iscritti è addetto.

« Esso è, e rimane sempre affisso nella sala del tribunale di commercio, della Borsa, della Camera di commercio, ed in difetto, del municipio, e finalmente della Camera sindacale. »

(La Camera approva.)

« Art. 10. Appartiene pure alla Camera di commercio, ed in difetto ai municipi, sull'istanza o sul parere della Camera sindacale, dove esiste, e sentito il mediatore incolpato, di mandar cancellare dal ruolo i mediatori che hanno incorsa la perdita di alcuno dei requisiti voluti dalla presente legge per essere riconosciuto pubblico mediatore.

« Dalle relative deliberazioni della Camera di commercio e dei municipi il mediatore, a di cui odio è stata ordinata la cancellatura, può ricorrere al Ministero se la deliberazione fu della Camera di commercio, ed all'intendente se fu del municipio. »

**ZIRIO.** Io chiederei uno schiarimento alla Commissione sulle ultime parole di questo articolo, se cioè la provvidenza che sarà per emanare dall'intendente in caso di ricorso per parte del mediatore, nel di cui odio siasi pronunciata la cancellatura dal ruolo, sarà definitiva, oppure se sarà anch'essa soggetta a ricorso ulteriore.

Noi sappiamo che la legge comunale ed altre portano che anche le provvidenze date in via amministrativa dagli intendenti lasciano ancora luogo al ricorso ad autorità superiori. Se mi si risponde in senso negativo, e che la Commissione abbia inteso che la provvidenza sia definitiva, allora io proporrei che si aggiungessero le seguenti parole: « L'intendente provvede definitivamente sui fatti richiami. »

**DEFORESTA, relatore.** Se io ho ben inteso, l'onorevole preopinante desidera di sapere se la provvidenza che sarà emanata dall'intendente in caso di ricorso per parte del mediatore, in odio del quale siasi pronunciata la cancellatura dai ruoli, sarà o no definitiva.

A nome della Commissione dichiaro che in via amministrativa le provvidenze non sono mai definitive, sintantochè non siano emanate dall'autorità superiore. Io credo che la provvidenza che sarà emanata dal Ministero quando si tratta di ricorso dalla Camera di commercio sarà definitiva, perchè nell'ordine gerarchico e costituzionale non vi è autorità superiore in via amministrativa a quella del ministro, ma dalla provvidenza data dall'intendente credo che si potrà ancora ricorrere al Ministero, sebbene ciò non si dica nella legge.

**ZIRIO.** Dietro queste spiegazioni non faccio più alcuna proposta.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'articolo 10.

(È approvato.)

« Art. 11. I mediatori riconosciuti, oltre agli obblighi loro imposti dal Codice di commercio, ai quali non rimanga derogato colla presente legge, sono tenuti ai seguenti:

« 1° Gli agenti di cambio sono tenuti a dichiarare giornalmente alla Borsa le negoziazioni seguite a loro mediazione. »

Procedendo per divisione, pongo in discussione questo primo paragrafo.

**BIANCHERI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Il deputato Biancheri ha facoltà di parlare.

**BIANCHERI.** Io chiederei una spiegazione al signor relatore sul modo con cui debbono eseguirsi le dichiarazioni accennate in questo paragrafo, vale a dire se in esse si debba far menzione del nome del sensale che la fa e dei negozianti tra i quali sono seguite le operazioni.

**DEFORESTA, relatore.** Innanzitutto debbo rispondere all'onorevole preopinante che le forme per queste dichiarazioni saranno stabilite nel regolamento. In fine della legge, nelle disposizioni generali, vi è un articolo in cui è detto che a tal uopo si provvederà per mezzo di regolamento approvato per decreto reale.

Fin d'ora però posso dichiarargli che non è intenzione del Ministero nè della Commissione, come risulta dal concetto della legge, che debbano dichiararsi i nomi dei negozianti tra i quali sono seguite le operazioni; si dichiareranno le operazioni, ma non è questione di dichiarare i nomi.

**BIANCHERI.** Mi bastano queste osservazioni, inquanto che sono appunto consentanee al mio modo di vedere.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti il paragrafo primo dell'articolo 11.

(La Camera approva.)

« 2° I sensali riconosciuti sono obbligati a fare simili dichiarazioni alla Borsa, ove esiste, in difetto alla Camera di commercio, ed ove non esista nè Borsa nè Camera di commercio, al municipio, non meno di una volta per settimana, nei giorni e modi che saranno prescritti dai regolamenti fatti dalla Camera di commercio.

« Siffatte dichiarazioni comprendono le sole negoziazioni, il cui valore ammonta almeno a lire 3000 se trattasi di fondi pubblici o sete, ovvero almeno a lire 1000 se trattasi di altre merci.

« Tuttavia è fatta facoltà ai municipi di prescrivere ai sensali di granaglie di comprendere nelle dichiarazioni a farsi le negoziazioni di un valore inferiore a lire 1000, ma superiore a lire 400. »

**GUGLIANETTE.** Avrei alcune osservazioni a fare intorno a quest'articolo.

La prima consiste in ciò che io credo essere scorsa una dimenticanza per parte della Commissione. In questo alinea non è considerato il caso in cui non vi sia in un dato luogo nè Borsa, nè Camera di commercio.

L'articolo prescrive che i sensali siano obbligati a fare le dichiarazioni alla Borsa od ai municipi nei giorni e modi che saranno prescritti dai regolamenti fatti dalla Camera di commercio. Ora, vi sono moltissime città che non hanno Camera di commercio. E quando la sede della Camera di commercio sarà molto distante, da chi avranno codesti municipi il relativo regolamento? Cito ad esempio la città di Novara.

Questa città ha un considerevole mercato di cereali e di altri prodotti agricoli; vi è un discreto numero di sensali, dall'opera dei quali può ricavarci un servizio utile non solo ai privati nei loro contratti, ma anche al pubblico ed al municipio stesso.

Ma a quale Camera di commercio si rivolgerà la città di

Novara per avere un regolamento che determini i giorni ed il modo con cui i mediatori di merci (perchè di agenti di cambio non ve ne sono) debbano fare le dichiarazioni? Dovrà di necessità sottostare al regolamento che la Camera di commercio di Torino crederà conveniente di preparare? Ora, ciò non lo credo nè utile, nè necessario. Non necessario, perchè i municipi che hanno molte e più delicate attribuzioni, possono anche esser incaricati di quest'opera. Non utile perchè la Camera di commercio di Torino non può facilmente avere quelle minute cognizioni che sono indispensabili a comporre un regolamento opportuno alle diverse località secondo le speciali condizioni dei loro comuni. Mi pare perciò conveniente il provvedere anche a questo caso e concepire l'alinea nel modo seguente:

« I sensali riconosciuti sono obbligati a fare simili dichiarazioni alla Borsa, ove esista, in difetto alla Camera di commercio; ed ove non esista nè Borsa nè Camera di commercio, al municipio, non meno di una volta per settimana, nei giorni e modi che saranno prescritti dai regolamenti fatti dalla Camera di commercio o dal municipio, ove questa non esista. »

**DEFORESTA, relatore.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** La parola spetta al signor relatore.

**DEFORESTA, relatore.** Non è per dimenticanza che non si è parlato dei municipi in quanto a questi regolamenti; il concetto del progetto ministeriale, ed anche quello della Commissione, è realmente che questi regolamenti si facciano dalle Camere di commercio per tutta l'estensione della loro giurisdizione, e ciò per un motivo ben semplice.

Io comprendo che una città cospicua come quella di Novara potrebbe senza inconvenienti avere l'incarico di fare questi regolamenti; ma se noi diciamo che i regolamenti saranno fatti dalle Camere di commercio nelle città dove queste siedono, o, in difetto, dai municipi, estendiamo la disposizione a tutti i municipi; e dubito assai che sia prudente di lasciare ai piccoli municipi l'incarico di fare questi regolamenti. Il più piccolo inconveniente inoltre sarebbe di avere un'infinità di regolamenti contrari l'uno all'altro.

E in una materia così delicata, che incontra già tante difficoltà per parte dei mediatori, prego l'onorevole preopinante di riflettere se questo sarebbe prudente.

Del resto, la Commissione se ne rimette alla saviezza della Camera; se l'onorevole preopinante insiste nel suo emendamento, la Camera vedrà se sia il caso di adottarlo.

Io ho esposto i motivi pei quali la Commissione ha creduto non dovere in tal parte fare alcuna modificazione al progetto del Ministero, che lascia l'incarico di fare questi regolamenti unicamente alle Camere di commercio. Se la Camera crede che si debba lasciare questo incarico anche ai municipi nei luoghi dove non siede la Camera di commercio, la Commissione se ne rimette, ripeto, alla di lei saviezza.

**CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze.** In aggiunta a quanto disse l'onorevole relatore, farò osservare all'onorevole preopinante che il successivo alinea, che fa facoltà ai municipi di prescrivere ai sensali di granaglie che si comprendano nelle dichiarazioni a farsi le negoziazioni di un valore inferiore a lire 1000 e superiore a lire 400, assicura lo scopo cui forse egli mira, dando ai municipi la facoltà di introdurre quelle norme speciali che possono essere utili nei mercati dove non v'è Camera di commercio.

Io credo che sia più opportuno, ove si voglia veramente assicurare ai municipi la facoltà d'imporre ai sensali quelle norme che sono dettate dalle circostanze locali, di lasciare sussistere il primo paragrafo, ed all'uopo modificare ed esten-

dere il terzo. Se si lascia la prescrizione secondo cui il regolamento, per quello che ha di estrinseco, sia fatto dalla Camera di commercio onde assicurare una certa uniformità, non vi sarà alcun inconveniente; se poi diamo al municipio la facoltà di prescrivere, in quanto all'ammontare delle dichiarazioni, quelle norme che si applicano più specialmente alle circostanze del caso, allora noi abbiamo tutti e due i vantaggi: il vantaggio dell'uniformità che, senza farne una stima superlativa, non si può disconoscere, ed il vantaggio di tener conto delle diverse circostanze locali. Chè quanto alla facoltà da darsi ai municipi, io non avrei difficoltà, ove venisse proposta al terzo paragrafo una disposizione che l'ampliasse, di accostarmivi.

**GUGLIANETTI.** Riguardo alla seconda parte dell'articolo, io sono d'accordo col signor ministro; anzi la mia intenzione era di concepire gli altri alinea in questo modo, che, cioè, per le negoziazioni le quali debbono o no essere denunciate dai sensali, si lasciasse ai municipi di determinarne il limite. Ma anche riguardo alla prima parte, mi pare veramente che non convenga lasciare alla Camera di commercio di regolare i giorni ed i modi in cui debbono farsi le dichiarazioni. Nei paesi situati al di qua delle Alpi non so se siavi altra Camera di commercio fuorchè quella di Torino...

**CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze.** Non ce n'è altra.

**GUGLIANETTI.** Or bene, vegga la Camera quante città rimarrebbero sottoposte ad essa relativamente al regolamento da farsi. Si potrebbe sostenere l'utilità di una disposizione uniforme, quando si trattasse di cose essenziali pel commercio in genere; ma qui non si tratta di altro che di prescrivere i giorni ed i modi in cui le dichiarazioni debbono essere fatte dai mediatori. Si tratta di una cosa di poco momento; nè troverei un grave inconveniente quand'anche mancasse la severa uniformità di cui parlava il signor ministro.

La Camera di commercio di Torino, o stabilirà gli stessi giorni e gli stessi modi per tutti i municipi, oppure li stabilirà designati secondo le circostanze dei vari comuni.

**CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze.** Secondo i giorni di mercato.

**DEFORESTA, relatore.** Domando la parola.

**GUGLIANETTI.** Dunque tanto vale che questo giorno e questi modi vengano stabiliti dai municipi. Le Camere di commercio certamente non potranno disimpegnare questo ufficio, se prima non si concertino coi municipi. Lasciamo a questi di provvedervi, chè lo faranno con minor disagio e con maggior utilità.

Rispondo ora all'osservazione fattami dall'onorevole relatore, che, cioè, avvi un buon numero di comuni di popolazione scarsa e di commercio assai ristretto, cui non conviene affidare l'incarico di formare il regolamento di cui si tratta.

Dalle dichiarazioni fatte ieri dal signor ministro, risulta evidentemente che, stante la facoltà concessa dalla legge di esercitare liberamente entro certi limiti la professione di mediatore, in ben pochi comuni essi esisteranno, si ridurranno ad un numero non grande nelle piccole città, in modo che codeste disposizioni non si riferiscono propriamente che alle principali città. Ora, ai municipi di codeste città si può, senza alcun pericolo, attribuire la facoltà di fare siffatti regolamenti, sgravando così di tale lavoro le Camere di commercio, che hanno già altre attribuzioni ben gravi e difficili.

Riguardo agli altri alinea...

**PRESIDENTE.** Mi pare che sarebbe meglio deliberare innanzitutto sul primo.

La parola spetta al relatore.

**DEFORESTA, relatore.** Mi ha fatto senso l'osservazione fatta dall'onorevole preopinante circa la fissazione dei giorni. Io comprendo che sarebbe meglio che questi giorni fossero fissati da ciascun municipio; quindi mi pare che potremmo conciliare le due esigenze dicendo:

« Queste dichiarazioni saranno fatte al municipio non meno di una volta per settimana nelle forme che verranno prescritte dai regolamenti fatti dalla Camera di commercio e nei giorni che saranno fissati da ciaschedun municipio. »

Se questa redazione viene accettata dall'onorevole preopinante, la Commissione vi consente.

**GUGLIANETTI.** Accetto.

**PRESIDENTE.** Metto dunque ai voti la prima parte del secondo alinea dell'articolo 11 nei termini testè enunciati.

(La Camera approva.)

« Siffatte dichiarazioni comprendono le sole negoziazioni il cui valore ammonta almeno a lire 5000 se trattasi di fondi pubblici o sete, ovvero almeno a lire 1000 se trattasi di altre merci.

« Tuttavia è fatta facoltà ai municipi di prescrivere ai sensali di granaglie di comprendere nelle dichiarazioni a farsi le negoziazioni d'un valore inferiore a lire 1000, ma superiore alle lire 400. »

**GUGLIANETTI.** Io temo che, col voler determinare a priori per legge il valore delle negoziazioni, di cui sia obbligatoria la dichiarazione, si vada contro lo scopo della legge.

È vero che dal seguente alinea è lasciato in facoltà dei municipi di prescrivere ai sensali di granaglie di comprendere nelle dichiarazioni a farsi le negoziazioni d'un valore inferiore a lire 1000, purchè sia superiore alle lire 400; ma ciò non basta a togliere gl'inconvenienti che nascerebbero dall'adozione di un tale sistema.

Il valore delle negoziazioni dipende pel maggior numero dei contratti da condizioni affatto speciali ai luoghi in cui i contratti avvengono.

Nella città di Novara, per esempio, la maggior quantità degli affari si fa su piccola scala e su generi il di cui valore è assai mutabile anche a brevi intervalli. La proposta disposizione può essere in alcuni casi troppo larga, ed in molti altri troppo ristretta. Così, quando i prezzi sono assai elevati, come nel tempo presente, quasi tutti i contratti dovrebbero denunziarsi; quando invece i prezzi delle merci sono bassi, dispensando dall'obbligo della dichiarazione le negoziazioni inferiori alle lire 400, si esclude la massima parte dei contratti, e si verrebbe in tal modo a distruggere lo scopo cui è diretto l'obbligo imposto ai sensali delle dichiarazioni, le quali (come consta dalla relazione) sono norma assai efficace per determinare le mercuriali necessarie a regolare le mete pubbliche, ed anche i contratti fra i privati, perchè ognuno sa che in molte negoziazioni di merci, e specialmente dei bozzoli, una gran parte dei contratti si riporta alla media dei contratti che saranno fatti in quel determinato luogo, in un tempo definito.

Se noi adunque manteniamo la disposizione proposta dalla Commissione, corriamo pericolo, almeno in certi anni in cui il prezzo delle merci è piuttosto basso, di escludere dalla dichiarazione la massima parte dei contratti, epperò manca, direi quasi, lo scopo della legge, che è appunto quello di avere una norma per stabilire i prezzi normali.

Io quindi desidererei che fosse tolta questa restrizione, e che con una disposizione generale si lasciasse determinare dai municipi, secondo la natura delle merci, il valore dei

contratti che debbono essere dichiarati o no, avuto anche riguardo agli usi dei luoghi e dei mercati.

In questo intendimento io proporrei una redazione nei seguenti termini:

« I municipi determineranno le negoziazioni riguardo alle quali, secondo il valore e la natura delle merci, non sia riconosciuto necessario l'obbligo della dichiarazione, imposta ai sensali. »

Vi è il principio generale già approvato, che i sensali siano tenuti a fare le dichiarazioni nei giorni e modi stabiliti dai regolamenti.

Non rimane ora che determinare il limite minimo da cui debba cominciare l'obbligo delle dichiarazioni; ma lo stabilirlo in modo generico nella legge, potrebbe avere gravi inconvenienti, e renderebbe in molti casi inutile la legge medesima, forse anche dannosa.

**CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze.** Debbo spiegare perchè nel progetto del Ministero si era stabilito un limite minimo, al disotto del quale i sensali non erano tenuti a fare la dichiarazione, e come poi si fosse ammessa un'eccezione a favore delle granaglie.

Qualunque sia la fiducia che possono ispirare le Camere di commercio ed i municipi, tuttavia non parve opportuno di lasciare in loro piena balla il porre all'esercizio della professione da mediatore certe restrizioni che potrebbero essere di incaglio. Potrebbe darsi che una Camera di commercio od un municipio fossero mossi da idee troppo restrittive, ed abusassero di questa facoltà.

Rispetto al massimo portato per le derrate esotiche è evidente che le contrattazioni, di cui conviene tener conto, sono quelle che hanno per oggetto merci, il cui valore supera una data somma. Poco importa infatti, per stabilire il prezzo medio dello zucchero, del caffè o del cotone, il tener conto della vendita di un fusto o mezzo fusto. Si è quindi creduto dover prescrivere un limite al disotto del quale l'obbligo delle dichiarazioni non farebbe altro che imporre una soverchia e inutile formalità.

Si è pensato che per i fondi pubblici e per le sete il limite di lire 5000 era razionale. In confronto dell'importanza dei contratti che si fanno tuttodì alla Borsa, evidentemente quelli al disotto di lire 5000 non possono avere nessuna influenza. Così per le sete la somma di lire 1000 si può dire che è quasi il prezzo di una balla di seta.

Quindi si sono voluti escludere dall'obbligo della dichiarazione i contratti per piccole partite, per pochi mazzi. Per gli altri generi esotici si è creduto che il limite di lire 1000 fosse già abbastanza basso.

Si è pure avvertito che nelle piazze interne, dove si smerciano prodotti agricoli, era necessario di tener conto delle contrattazioni per oggetti minori, come osservò il deputato Guglianetti.

Anche sui primi mercati del Piemonte, come sarebbero Novara, Vercelli, Carmagnola, si fanno una infinità di contrattazioni per somme inferiori alle lire 1000, e forse queste sommate assieme rappresentano un valore maggiore dei contratti più cospicui.

Egli è dunque perciò che si è fatta una disposizione speciale per il commercio delle granaglie, e si è detto che i municipi potessero imporre l'obbligazione della dichiarazione per somme minori di lire 1000, ma superiori alle lire 400.

Osservazioni che sono state comunicate al Ministero per parte di persone pratiche di codesti mercati gli hanno fatto riconoscere che vi erano forse due lacune: la prima che col

restringere quest'obbligo alle granaglie, si escludevano anche i bozzoli, e il fieno che faranno oggetto di molti mercati del Piemonte, di contrattazioni assai rilevanti, della legna per esempio, del butirro, se fosse a Lanzo, ed essere necessario di sostituire alla parola *granaglie* quelle di *prodotti agricoli*, che significherebbero tutto quello che è prodotto del suolo, e che anche il limite di lire 400 che si voleva fissare fosse soverchio, ed infine, che per questi prodotti agricoli fosse meglio lasciare piena facoltà ai municipi di determinare, se non la somma, la quantità. Probabilmente i municipi nello stabilire quest'obbligo non fissarono una somma, ma bensì una quantità; diranno che dovranno dichiarare tutti i contratti per più di un miriagramma di galetta, per esempio, più di 10 o 20 ettolitri di riso, di meliga, o di grano. Quindi io non avrei difficoltà, fermo rimanendo il secondo alinea, ad accettare una redazione per questa terza parte del paragrafo secondo, che indicasse questa maggior larghezza fatta ai municipi.

**GUGLIANETTI.** Se lo crede il signor ministro, l'articolo si potrebbe concepire nel modo seguente:

« Tuttavia è fatta facoltà ai municipi di prescrivere ai sensali di *granaglie e di altri prodotti dell'industria agricola* di comprendere nelle dichiarazioni a farsi anche le negoziazioni di un valore inferiore alle lire 1000. »

Io credo necessario di aggiungere le parole *dell'industria agricola* per maggior chiarezza, perchè vi sono certi prodotti, per esempio, i bozzoli, dei quali si potrebbe dubitare, se sono *prodotti del suolo*, ma sono evidentemente prodotti dell'industria agricola, come pareva volesse osservare l'onorevole Michellini.

**PRESIDENTE.** La Commissione aderisce a questa redazione?

**DEFORESTA, relatore.** Aderisce.

**PRESIDENTE.** Comincio a mettere ai voti il secondo paragrafo:

« Siffatte dichiarazioni comprendono le sole negoziazioni, il cui valore ammonta almeno a lire 5000, se trattasi di fondi pubblici o sete, ovvero, almeno a lire 1000, se trattasi di altre merci. »

(È adottato.)

La terza parte sarebbe così concepita:

« Tuttavia è fatta facoltà ai municipi di prescrivere ai sensali di granaglie, e di altri prodotti dell'industria agricola di comprendere nelle dichiarazioni a farsi anche le negoziazioni inferiori in valore alle lire 1000.

(La Camera approva.)

« 3° Tanto gli agenti di cambio, quanto i sensali riconosciuti debbono essere costantemente muniti di libretto, dispensato dalla formalità del bollo, destinato ad annotarvi, anche a semplice matita, al momento della loro conclusione, tutte le operazioni a loro mediazione seguite, indicandone, sommariamente l'oggetto e le condizioni essenziali, con rimettere senza indugio la relativa nota per essi firmata alle parti interessate.

« Queste stesse operazioni debbono quindi essere entro la giornata in modo più particolarizzato registrate nel libro prescritto all'articolo 87 del Codice di commercio, con darsi in conformità di esso alle parti, se la richiedono, copia pure firmata dal mediatore del contratto nei termini medesimi in cui fu posto a registro.

« Questa copia, dove porti la firma delle parti, autenticata dal mediatore, fa piena fede in giudizio. »

(La Camera approva.)

« 4° Sono inoltre obbligati gli uni e gli altri a manifestare

il nome d'una delle parti, fra le quali interpongono la loro mediazione, all'altra che desidera conoscerlo, e che ne faccia la domanda prima della conclusione del contratto, tranne i casi in cui vi sia istantanea consegna della cosa e del prezzo. »

(La Camera approva.)

Metto ai voti l'intero articolo 11.

(La Camera approva.)

« Art. 12. Ai divieti già contenuti nel Codice di commercio sono aggiunti i seguenti:

« 1° È vietato ai pubblici mediatori di collegarsi in società per l'esercizio della mediazione.

« Simili società sono nulle e di nessun effetto.

« I soci che le formano incorrono inoltre nella pena della sospensione da tre a sei mesi. In caso di recidiva, in quella della interdizione.

« Sarà però lecito ai pubblici mediatori di riunirsi per detto esercizio, in società parziali, purchè tali società siano pubbliche, non eccedenti ciascheduna il numero di tre soci, nè in alcun caso il terzo degli esercenti nel paese ove sono formate.

« 2° È altresì vietato agli agenti di cambio di esercitare la mediazione per mezzo di commessi, od altre persone a tale uopo interposte, qualunque denominazione diasi al ministero di queste.

« Possono tuttavia fuori del recinto della Borsa valersi dell'opera altrui, ma per quegli atti soltanto che non richiedono, in chi li fa, il carattere di agente di cambio.

« 3° Non possono gli agenti di cambio e i pubblici sensali riconosciuti rifiutarsi senza giusto motivo alla presentazione dei loro libri, che può essere richiesta tanto dalla Camera di commercio, quanto dalla Camera sindacale o dal municipio, ogniquale volta i mediatori omettono di fare la dichiarazione prescritta nell'articolo precedente. »

Precedendo per divisione, pongo in discussione il paragrafo 1.

**CASARETTO.** Quest'articolo di legge proibisce ai mediatori d'unirsi per esercitare la loro industria: io ne domando la soppressione.

Io sono convinto che nelle numerose assemblee legislative, fatte più particolarmente per disputare delle grandi questioni di principii politici ed amministrativi male possono discutersi minutamente i singoli particolari delle leggi; pertanto, perduto ieri il disputato principio, mi sarei astenuto di più lungamente intrattenere la Camera col contrastare sulle singole disposizioni di questa legge, se non mi vi autorizzasse la pratica ormai invalsa nel nostro Parlamento, e la credenza che in parte con questo paragrafo si venga a decidere una questione appunto di principii, cioè il principio della libertà di associarsi per esercitare una data industria, e il principio se noi dobbiamo lasciarci predominare dal timore delle ipotetiche coalizioni e monopoli.

Io credo che con queste disposizioni, mentre non facciamo alcun bene al pubblico, facciamo male ai privati. Alcuni fratelli che vogliono associarsi per esercitare l'industria di mediatore, nol potranno se eccedono il numero di tre.

Se due soci vengano a morire lasciando ai loro figli una numerosa clientela, dovranno cotesti abbandonare una industria che un'antica fama di onestà e capacità poteva rendere ad essi proficua ed utile al pubblico.

Non si creda essere questo un caso ipotetico; potrei citare alcuna società di sensali la quale gode la più ampia fama di onestà e capacità, la più grande fiducia del pubblico, la quale dovrà rinunciare ad un'industria che è esercitata da



anni ed anni, ed ereditata dai loro padri; ne potrei anzi citare molti di questi casi.

Noi combattiamo con quest'articolo un nemico, un fantasma che non esiste, la paura cioè delle coalizioni, la paura dei monopoli. No, questo nemico non esiste, perchè la gelosia di mestiere, la libera concorrenza facilmente impediscono che questi monopoli si formino, o appena formati li scioglie.

D'altronde io trovo assurdo che quando noi vietiamo l'associarsi ai sensali, per rispetto ai quali parmi la coalizione non potrebbe recare alcun danno, nello stesso tempo lasciamo libera l'associazione nel commercio in cui, se si dovesse temere il monopolio e le coalizioni, sarebbe veramente il caso di temerle di più. Che del resto se le coalizioni possono produrre dei danni, degli inconvenienti al pubblico, credo, se non erro, che il Codice penale vi provveda; noi intanto non dobbiamo per un male ipotetico impedire un bene presente; noi non dobbiamo, perchè il ferro può vibrare delle accoltellate vietarlo anche quando taglia il pane.

Nè mi si dica che io faccio della teoria, me lo perdonino i teoriefughi; io credo che la pratica stia per me; è oramai un mezzo secolo che in Genova si stringono e si sciolgono continuamente società d'ogni sorta, nè mai avvenne coalizione, nè mai avvenne monopolio, nè mai alcuno si lagnò di questa libertà.

Il principio che domina in questo paragrafo, il timore indefinito delle coalizioni e dei monopoli è quello stesso che nei tempi addietro consigliava una infinità di restrizioni alle diverse industrie, che consigliava le mete per la vendita delle merci. Io mi ricordo che parecchi anni addietro viaggiando per alcune città del Piemonte ebbi a ragionare con alcuni amici di queste mete, specialmente della meta del pane; ma invano io diceva che era questo un vecchio uso da smettersi; invano io diceva: voi produttori del grano colle vostre mete pagate il pane più caro che non gli abitanti della Liguria i quali non hanno mete e pure devono comprare il grano da voi e giuntarvi le spese di trasporto.

Essi mi dicevano che io era un teorista, ed invano io avrei potuto farli capaci che i teoristi erano essi, ed il pratico ero io. Ma così vanno le cose; la maggior parte delle volte coloro che si chiamano per antonomasia e per antitesi i pratici, sono appunto coloro che spaziano più volentieri nelle pseudoteorie; coloro che gridano più la croce addosso ai supposti utopisti, sono quelli che più volentieri viaggiano nel mondo della luna. Le quali cose così essendo, convinto io che la teoria è buona, e che la pratica è migliore, convinto che è tempo di smettere questa mania regolamentaria, infelice e male applicata imitazione di altri paesi e d'altri costumi; convinto che il Governo e la legge non devono intromettersi là, dove non ne sia dimostrata chiara e lampante la necessità, domando l'abolizione di quest'articolo.

**DEFORESTA, relatore.** Io concordo coll'onorevole preopinante, che dove non vi sia la necessità di restringere la libertà, questa restrizione non deve farsi, credo però che l'onorevole preopinante convenga che sarebbe necessario d'impedire l'abuso, se riconoscessimo che tutti i mediatori sulle piazze di commercio si riunissero in società per esercitare un monopolio. Se dunque fosse possibile quest'eventualità, la necessità della disposizione che propongono il Ministero e la Commissione sarebbe dimostrata.

Ora, questa cosa non è impossibile, anzi io la credo probabilissima, perchè questa riunione dei mediatori in società renderebbe più sicuro per essi un maggior profitto, a cui quelli che esercitano una professione può per lo meno so-

spettarsi che mirino. E si è appunto per antivenire questo possibile, anzi probabile inconveniente, che è diretta la disposizione di quest'articolo. Vi si dice che non è lecito di collegarsi in società per fare un monopolio; ma nello stesso tempo si permettono le società, purchè non siano occulte, onde i negozianti non sieno indotti in errore nella confidenza che accordano ai mediatori.

La seconda condizione si è che le società non eccedano il numero di tre.

La terza condizione infine che la società non ecceda in nessun caso il terzo dei mediatori esercenti nello stesso paese, e ciò affinchè rimanga sempre la concorrenza.

L'onorevole preopinante dice poi: ma può succedere che venga a morire un mediatore, il quale lasci più di tre figli; questi hanno non solo interesse, ma dovere di associarsi fra loro per continuare l'esercizio della professione, che era esercitata dal loro padre.

Primieramente io farò osservare all'onorevole preopinante che il caso da lui addotto non è certo impossibile, ma si accosta molto all'impossibilità; e per questo caso, che io credo improbabilissimo, mi pare che non si debba respingere una disposizione che io credo aver dimostrato che se non altro è prudente, e che non reca nessun pregiudizio.

Del resto, se l'onorevole Casaretto vuol proporre un emendamento ristretto a questo caso, la Commissione non ha difficoltà.

Si dica per esempio « che non saranno compresi in questa proibizione i fratelli che si associano per l'esercizio della professione del genitore, » e io credo che anche il signor ministro sarà per aderire.

**CASARETTO.** Dapprima farò osservare all'onorevole relatore che la sua è una teoria, la teoria che la libertà potrebbe per azzardo far del male; io invece ho citato i casi in cui la libertà ristretta con questa disposizione potrà fare del male; e potrei citare moltissimi esempi in cui si dovranno sciogliere per questa ragione le migliori società per essere più di quattro i soci. Io però accetto la proposizione dell'onorevole relatore, che mi pare si potrebbe spiegare in questo modo: che quando in una società entrano più fratelli, non saranno computati che come una persona sola.

**DEFORESTA, relatore.** Io aveva aderito ad un emendamento che fosse concepito in questi termini: che la disposizione di cui parliamo, non sarebbe applicabile al caso in cui più di tre fratelli contraessero la società per l'esercizio della professione già esercitata dal loro padre, ma non potrei aderire che si dicesse, che quando in una società vi fossero più fratelli non contassero che per un socio, perchè questa disposizione cambierebbe il concetto della legge, potrebbe in alcuni casi renderla illusoria; perciò mi vi oppongo.

**CASARETTO.** Convinto dai casi pratici della necessità del mio emendamento, io persisto a crederlo migliore, ma persuaso tuttavia di non poter lottare coll'onorevole relatore, accetto il suo emendamento.

**DEFORESTA, relatore.** Pare che l'emendamento si potrebbe concepire in questi termini:

« Non sono comprese in questa disposizione le società che fossero contratte tra fratelli, quand'anche in numero maggiore di tre. »

**CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze.** Io non vedrei difficoltà che si aggiungesse fratelli ed i loro figli.

**PRESIDENTE.** Si potrebbe dire senz'altro.

« Non sono comprese in questa disposizione le società formate tra fratelli ed i loro figli. »

**PEYRONE.** Mi pare che in questo emendamento si dovrebbero aggiungere le parole: « che siano indivisi, » perchè se sono divisi costituiscono tante persone quanti sono i soci.

**PRESIDENTE.** S'intende che siano indivisi quanto all'esercizio della mediazione.

Pongo ai voti il paragrafo primo coll'aggiunta proposta.

(La Camera approva.)

« 2° È vietato agli agenti di cambio di esercitare la mediazione per mezzo di commessi, od altre persone a tal uopo interposte, qualunque denominazione d'asi al ministero di queste.

« Possono tuttavia fuori del recinto della Borsa valersi dell'opera altrui, ma per quegli atti soltanto che non richiedono in chi li fa il carattere di agente di cambio. »

**CASARETTO.** Io credo che riuscirebbe dannoso il proibire che gli agenti di cambio terminino i loro affari col mezzo di commessi; così noi andremmo direttamente contro allo scopo di far sì che anche i banchieri si debbano servire di uomini di piena fiducia. Se uno di questi agenti di cambio si ammala, il banchiere si dovrà servire di un altro agente di cambio che forse non conosce, o in cui non ha sufficiente fiducia, mentre potrebbe servirsi dell'opera dei commessi dell'agente che conosce da molto tempo, in cui ha più fiducia.

**DEFORESTA, relatore.** L'onorevole preopinante avrà rilevato che il progetto del Ministero e quello della Commissione fanno però facoltà all'agente di cambio di valersi dei suoi commessi fuori della Borsa. È nella Borsa che non si vuole che l'agente di cambio impieghi i suoi commessi. E io domando se sarebbe conveniente che la Borsa fosse popolata di tutt'altre persone che non quelle riconosciute dalla legge atte all'esercitare la mediazione. Io ricorderò solamente che ciò ha dato luogo in Francia a sopprimere la libertà illimitata nella mediazione portata dalle leggi del 1791; senza la Borsa, dicevano gli oratori al tribunato e quindi all'Assemblea legislativa, non vi sono operazioni commerciali di una quantità notevole in un paese di commercio, e non si può avere una Borsa che abbia credito, che abbia sentore di moralità se vi si permette l'ingresso a qualunque sia persona. Noi adunque diciamo che non abbiano ingresso nella Borsa che i mediatori riconosciuti, nè possano col titolo di commessi introdurre persone di cui non sia accertata l'idoneità, ma il progetto del Ministero e della Commissione non impediscono poi che gli agenti di cambio si valgano dell'opera dei loro commessi.

Io mi lusingo che queste osservazioni saranno sufficienti acchè l'onorevole preopinante non insista nel suo emendamento, al quale in ogni caso la Commissione si opporrebbe.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti la prima parte del paragrafo secondo.

(È approvata.)

Metto ai voti la seconda parte del paragrafo secondo.

(È approvata.)

« 3° Non possono gli agenti di cambio e i pubblici sensali riconosciuti rifiutarsi senza giusto motivo alla presentazione dei loro libri, che può essere richiesta tanto dalla Camera di commercio, quanto dalla Camera sindacale o dal municipio, ogniquivolta i mediatori omettono di fare la dichiarazione prescritta nell'articolo secondo. »

(È approvato.)

(La Camera approva quindi senza discussione i seguenti:)

« **CAP. IV. Pene imposte ai trasgressori.** — Art. 13. Le contravvenzioni al disposto dell'articolo 11, ed ai numeri 2, e 3 dell'articolo 12, sono punite colla multa da lire 250 a lire 500.

« In caso di recidiva, la multa è del doppio.

« Art. 14. Dà luogo alla stessa pena la falsità delle dichiarazioni prescritte dai numeri 1 e 2 del succitato articolo 11, salve le maggiori pene stabilite dal Codice penale.

« Art. 15. Quando la cauzione di un mediatore viene a scemare od a mancare, egli deve astenersi da qualsiasi atto di mediazione fino a che l'abbia reintegrata.

« Contravvenendo a questo divieto, è condannato alla multa da lire 100 a lire 250.

« In caso di recidiva la multa è del doppio.

« Art. 16. La pena accessoria della sospensione si applica sempre contro i pubblici mediatori nei casi previsti dall'articolo 48 del Codice penale.

« Ove siavi recidiva, si applica in quegli stessi casi la pena dell'interdizione.

« Art. 17. Niun mediatore interdetto dal suo ufficio può venir reintegrato in ufficio e ricollocato sul ruolo.

« Art. 18. Ogni contravvenzione al disposto della presente legge, cui non vada unita altra pena, è punita di multa non maggiore di lire 5000.

« Art. 19. L'interdizione, la sospensione e le pene pecuniarie sono pronunziate dai tribunali ordinari.

« La Camera di commercio o il municipio dà pronto avviso delle contravvenzioni all'avvocato fiscale, onde possa fare le opportune istanze.

« Art. 20. Accanto al ruolo dei mediatori esercenti, vengono pure affissi i nomi dei mediatori sospesi.

« Il mediatore interdetto o sospeso, non ha più ingresso nella Borsa. Se contravviene alla interdizione o sospensione, è punito a termini dell'articolo 32 del Codice penale.

« **CAP. V. Della sorveglianza sopra i mediatori.** — Art. 21. La sorveglianza sui mediatori è affidata alle Camere di commercio, ed in loro difetto ai municipi.

« È inoltre a tal uopo ordinato un sindacato nei comuni ove esiste una Borsa, ed in quegli altri in cui il Governo giudica necessario d'istituirlo.

« Tanto le Camere di commercio, quanto in loro difetto i municipi, sotto l'approvazione del Governo, e sentito il sindacato dove esiste, possono fare allo stesso fine gli opportuni regolamenti.

« Art. 22. Il sindacato è composto di un sindaco, di un vice-sindaco e di quattro agenti.

« I membri del sindacato sono eletti a maggioranza assoluta di voti dai mediatori iscritti al ruolo riuniti a tal uopo in assemblea generale sotto la presidenza di speciale delegato della Camera di commercio, ed in difetto, del municipio, e debbono essere presi tra gli elettori.

« I membri eletti del sindacato, riuniti sotto la presidenza del predetto delegato della Camera di commercio, ed in difetto del municipio, fanno a maggioranza assoluta di voti la scelta del sindaco e del vice-sindaco.

« Il sindaco e vice-sindaco rimangono in ufficio per un biennio.

« Degli altri membri del sindacato ne escono due per anno.

« Sono tutti rieleggibili. »

**ZIRIO.** Domanderei alla Commissione, se non fosse il caso di determinare il numero anche minimo di mediatori o sensali, perchè in una qualche città o luogo possa essere ordinata la costituzione di un sindacato nelle forme determinate dal presente articolo.

Questo io chiedo, perchè sei membri vi vogliono per formare il sindacato, e può avvenire che dieci soltanto siano i mediatori nella città o luogo ove voglia erigersi, ed in tal



caso sarebbe giocoforza che due membri di esso nella votazione per le nomine dei membri del sindacato dessero il suffragio a sé stessi, la qual cosa quanto fosse per essere assurda non v'è chi nol vegga.

**DEFORESTA, relatore.** L'onorevole preopinante potrà trovare la risposta nell'articolo 20, ove è detto che questo sindacato non vi sarà che nei comuni dove il Governo crederà che possa esservene il caso.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'articolo 22. (*Vedi sopra*)  
(La Camera approva.)

(Sono approvati senza discussione i seguenti :)

« Art. 23. Il sindacato veglia onde niuno dei mediatori che ne dipendono esca dai limiti delle proprie attribuzioni. Il sindacato denunzia pure senza indugio alla Camera di commercio od in difetto al municipio i contravventori alle leggi ed ai regolamenti che li riguardano, onde sia da questa provocata l'applicazione delle incorse pene.

« A tal fine esso ha facoltà di prendere cognizione dei libri di ciascuno dei mediatori che ne dipendono; è però a quest'uopo richiesta apposita deliberazione presa dalla maggioranza dei suoi membri.

« Art. 24. È ancora ufficio del sindacato il vegliare acciò i libri dei mediatori defunti, o dimissionari, o interdetti, siano il più prontamente possibile messi in deposito presso la segreteria del tribunale di commercio, o di quello che ne fa le veci, nel cui distretto si esercitava la mediazione.

« Art. 25. In mancanza del sindacato, appartiene al municipio di vegliare acciò niuno dei mediatori esercenti nel comune esca dalle sue attribuzioni, e di denunziare alla Camera di commercio le contravvenzioni alle leggi e regolamenti sulla mediazione, di cui si rendessero colpevoli.

« Spetta pure ai municipi medesimi, in mancanza del sindacato, l'ufficio a questo attribuito nell'articolo precedente.

« **CAPO VI. Disposizioni generali e transitorie.** — Art. 26. I mediatori riconosciuti sono dalla legge considerati quai negozianti, e come tali vanno soggetti al pari degli altri commercianti all'arresto personale ed alla giurisdizione dei tribunali di commercio. »

**CASARETTO.** Domanderei uno schiarimento.

O si crede che tutti i mediatori saranno contemplati in quest'articolo, ed allora mi pare che sia superfluo, perchè credo che il Codice di commercio già dica che i mediatori sono paragonati ai commercianti; oppure si vuole escludere quella parte di mediatori che non sono riconosciuti mediatori pubblici, ed allora mi parrebbe questo un danno pel commercio, poichè i commercianti che tratterebbero con questa sorta di mediatori potrebbero averne dei danni, non andando questi soggetti alle cautele che sono nel Codice prescritte per commercianti.

**GALVAGNO.** Anche a me pare che questo articolo sia inutile; e si è perciò che anche io concorro nel domandare qualche spiegazione alla Commissione, giacchè non vi è dubbio che a termini del Codice di commercio i mediatori sono soggetti alla giurisdizione dei tribunali di commercio.

Il dire che essi sono veramente considerati quali negozianti non mi pare logico quando per i mediatori riconosciuti si mantiene il divieto di negoziare per conto proprio; essi non possono adunque essere considerati come veri negozianti.

Sono sottoposti alla giurisdizione dei tribunali di commercio, sono soggetti all'arresto personale inquantochè le operazioni che fanno sono così strettamente annesse al commercio che necessariamente debbono essere sottoposti alla giurisdizione

dei tribunali di commercio ed anche all'arresto personale ove ne sia il caso, ma non si possono considerare come veri negozianti, postochè per i mediatori riconosciuti continua il divieto di negoziare per conto proprio.

V'ha di più. Domanderei alla Commissione se essa con questo articolo intenda di abrogare la disposizione del Codice di commercio, secondo cui il mediatore riconosciuto che non può negoziare per conto proprio, se cade in fallimento, è passibile della pena della bancarotta.

Se è considerato come negoziante, il fallimento di un mediatore riconosciuto sarà un fallimento semplice come quello di tutti gli altri negozianti, il che non crederei troppo conveniente.

Io credo che il mediatore, il quale per essere riconosciuto non deve fare operazioni di commercio per conto proprio, se cade in fallimento, non fa una vera bancarotta, quindi sarei d'avviso che si dovesse sopprimere quest'articolo.

**DEFORESTA, relatore.** La Commissione crede anzi che sia indispensabile mantenere quest'articolo, ed il motivo si è quello già stato previsto dall'onorevole Casaretto. È appunto per escludere da questa disposizione i mediatori di fatto, che non sono considerati come negozianti, e per non comprendere che i mediatori riconosciuti.

L'onorevole deputato Galvagno chiedeva, se in questo caso la Commissione intenda di derogare alle disposizioni del Codice di commercio, concernenti le gravi pene contro i fallimenti dei mediatori che sono considerati come bancarotta. Rispondo che la Commissione non intende punto che possa venirsi a questa deroga. Nell'articolo in discorso non si dice che i mediatori riconosciuti siano i negozianti; solo si dice che saranno considerati come negozianti per l'effetto che è espresso nell'articolo medesimo, per sottoporli, cioè, all'arresto personale, ed alla giurisdizione dei tribunali di commercio.

La difficoltà, secondo me, più plausibile che avrebbe potuto farsi a quest'articolo sarebbe di essere superfluo, perchè questa disposizione esiste già nel Codice. Ma si dovette ripetere, per togliere il dubbio, se fosse anche applicabile a quelli che esercitano la mediazione senza essere pubblici mediatori. I mediatori di fatto saranno o non saranno considerati negozianti, secondochè faranno o non faranno il commercio; ma chiunque faccia atti di mediazione senza essere mediatore, non potrà perciò essere considerato come negoziante.

**PRESIDENTE.** Metto dunque ai voti l'articolo 26.

(È approvato.)

« Art. 27. Gli agenti di cambio, accreditati presso l'amministrazione del debito pubblico per l'eseguimento delle operazioni che loro sono specialmente affidate, continuano ad essere nominati dal Re fra quelli iscritti sul ruolo.

« Il Governo per decreto reale ne determina il numero; stabilisce quella speciale malleveria che stima di loro imporre, e le particolari discipline cui debbano andare soggetti. »

**DEFORESTA, relatore.** Domando la parola per proporre un'aggiunta, onde riparare ad una omissione incorsa nella stampa del progetto. Gli onorevoli membri di questa Camera che hanno letta la relazione, avranno veduto che la Commissione ha soppresso dalle disposizioni preliminari, quella per cui è fatta facoltà al Governo di stabilire la vendita *alle gride*, e che ha detto di trasportarla nelle disposizioni generali. Però nella stampa fu omissa: onde pertanto riparare a quest'omissione io ho l'onore di proporla in ora alla Camera, in questi termini:

« Esso poi (si intende il Governo) egualmente con decreto

reale autorizzerà nelle Borse di commercio la vendita degli effetti pubblici alle gride, mediante l'osservanza delle regole e cautele che giudica conveniente di prescrivere. »

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'articolo 27 con quest'aggiunta.

(È approvato.)

« Art. 28. I mediatori attualmente provvisti di regolare nomina, salvo il caso di volontaria dimissione, sono iscritti d'ufficio nel ruolo.

« Essi debbono nel resto uniformarsi alle disposizioni della presente legge. »

(È approvato.)

« Art. 29. I sensali non provvisti di regolare nomina, esercenti da cinque anni almeno nel distretto della Camera di commercio di Genova, quelli che nelle altre città esercitano da poi lo stesso tempo la mediazione in qualità di commessi dei mediatori provvisti di nomina regia, potranno, per deliberazione delle rispettive Camere di commercio, essere iscritti a ruolo per l'istesso genere di mediazione che hanno esercito, senza che abbiano subito l'esame di cui nel paragrafo f dell'articolo 5, sempre e quando riempiano d'altronde le altre condizioni indicate nei paragrafi precedenti dell'istesso articolo. »

**POLLERI.** Sebbene sconfortato dal cattivo esito dei miei emendamenti nella seduta di ieri e non possa sperare che la mia povera parola, la parola del semplice negoziante, competente bensì nella materia, ma senza laurea, senza titoli (*Si ride*), possa avere quella forza di penetrare nella convinzione della maggioranza della Camera, pure essendomi proposto di nulla tralasciare d'intentato di ciò che possa tornare utile all'illustre città e all'elemento commerciale che mi ha inviato a rappresentarlo, io mi farò coraggio, proporrò alla vostra approvazione un emendamento all'articolo 29 che cade in discussione.

Quest'emendamento sono gli stessi mediatori che ve lo domandano, e consiste nel lasciare esenti da esami tutti gli esercenti finqui, qualunque sia il tempo da che esercitano, vale a dire togliendo la condizione degli anni 5 di esercizio richiesti dalla legge che si discute. Essi dicono: Noi avevamo una facile approvazione nel nostro esercizio; figuratevi che avessimo esercitato per legge e che una nuova legge aveste voluto emanare, voi certamente non avreste richiesto da noi alcun esercizio della professione di negoziante, o pratica presso un banchiere, negoziante o mediatore, perchè la legge, ciò facendo, verrebbe ad avere effetto retroattivo.

Per verità io trovo che i mediatori di Genova hanno ragione per questo principio, che quando una legge va in disuso, *scientia et patientia* del legislatore, la consuetudine deve tener luogo di legge, e ciò trovo anche sanzionato dal diritto romano.

Io parlerò anche un po' latino (*Si ride*) ed avranno così maggior forza i miei argomenti, e citerò la legge del digesto. (Io credo che in ciò ci troveremo almeno d'accordo coll'onorevole deputato Galvagno.) *Jus omne aut consensus fecit, aut necessitas constituit, aut consuetudo firmavit.* Leg. 40, paragrafo *De legibus*.

Il Digesto inoltre dice: *Rectissime receptum est leges non solum suffragio legislatoris, sed etiam tacito consensu per desuetudinem abrogentur.* Leg. 32, paragrafo 1, in fine.

Ma se tali sono i principii che emanano dalla sapienza dei legislatori romani, fonte da cui scaturirono le nostre leggi, noi allora da questi mediatori non possiamo esigere l'esercizio di cinque anni per prova d'idoneità.

Io quindi pregherei la Camera a voler togliere questo ter-

mine, o quanto meno a volerlo ridurre a due anni. Ciò combinerrebbe anche colle promesse che il signor ministro delle finanze fece alla deputazione dei mediatori, allorchè essa si recò a Torino per la legge di cui si tratta.

Spero quindi che la Camera vorrà accettare questa mia proposizione.

**CAVOUR,** presidente del Consiglio e ministro delle finanze. L'onorevole deputato Polleri ha parlato di una promessa da me fatta alla deputazione dei mediatori. Se ben mi ricordo, in quel convegno, a cui intervenne pure egli stesso, quella deputazione e lo stesso deputato Polleri si erano dimostrati soddisfatti delle concessioni che il Ministero era disposto a fare. La Commissione è andata molto più in là di quanto il Ministero aveva accennato di poter concedere e di quanto pareva aver già soddisfatto i mediatori e l'onorevole deputato Polleri stesso, e quindi confesso (poichè sono stato trascinato a parlare di questa circostanza) che fui molto meravigliato, quando si cominciò la discussione di un progetto, che era molto più largo di quello, cui aveva accennato di accostarmi, di vedere l'onorevole Polleri, che si era mostrato conciliante in quel convegno, attaccare questo progetto come se fosse pieno di restrizioni e di monopolio. Mi permetta di credere che in questa circostanza egli è stato più sensale dei sensali stessi della città di Genova. (*ilarità*)

Venendo alla disposizione speciale, se la mia memoria non mi tradisce, mi pare che non se ne sia parlato in quella riunione. Si parlò bensì della disposizione relativa all'articolo 30, si disse che quanto all'obbligo della cauzione, ove fosse dimostrato che il termine di un anno fosse soverchiamente breve, il Ministero non avrebbe avuto grande difficoltà a concedere una mora più lunga. Ma quanto all'esame non credo aver manifestato un'opinione contraria a quella espressa nell'articolo 29, il quale ne dispensa quelli che hanno un esercizio maggiore di cinque anni.

La legge, per essere ammessi ad esercitare la professione di mediatore, richiede due anni di pratica presso una casa di commercio, più un esame. Or qui che cosa facciamo? Dispensiamo questi dai due anni di pratica, perchè essi sono compresi nei cinque, durante i quali esercitarono le funzioni di mediatore, e poi diciamo che tre anni suppletivi di pratica tengono luogo di esame. Ma pare che tale disposizione non sia molto severa. Se si volesse ammettere il termine di due anni come credo proponga il deputato Polleri, si andrebbe più in là di quello che la legge stabilisce.

Voi non vorreste certamente ammettere quelli che appena da quindici giorni fanno il mediatore. D'altronde è assai difficile provare che uno non esercitava tale professione, tutti potrebbero dire: io faccio il mediatore, e citare in prova qualche contratto, imperocchè è facilissimo trovar due persone che per agevolare l'acquisto della qualità di mediatore ad un individuo acconsentano a fare un contratto col mezzo suo quand'anche fosse già stato da lunga mano convenuto fra loro.

Dunque evidentemente se si adottasse l'emendamento del deputato Polleri, si distruggerebbe la legge.

Se si volesse adottare l'emendamento medio di ridurre il periodo di cinque anni, si farebbe cosa contraria al principio della legge stessa, poichè la Commissione, ed il Ministero si contentano di tre anni per tener luogo dell'esame, ed io penso possano ben anche accontentarsi i sensali stessi.

**BIANCHERI.** La lunghezza della pratica deve, a mio avviso misurarsi dal grado d'istruzione che si richiede, come appunto l'istruzione si misura dall'importanza dell'ufficio. Stabiliti tali principii, cui nessuno vorrà, credo, contestarmi,

io vorrei che mi si indicasse o dal Ministero o dalla Commissione quale sia il genere di commercio in cui veramente sia necessaria una pratica di cinque anni, perchè si possa supporre che senza questa il sensale non venga ad avere quel grado d'istruzione che gli fa duopo.

Vi sono dei generi di senserie i quali in pochi mesi si possono imparare; dirò, per esempio, il primo che mi si affaccia alla mente; la mediazione di assicurazioni marittime consta di cognizioni tecniche anzichè pratiche, o per lo meno le une hanno tanta importanza quanto le altre; conosciuto che si abbia il modo di redazione del contratto, e le leggi che governano lo stesso, quell'altro che rimane è cosa di così poco momento, che appena è che si accenni. Ora, niuno vorrà rievocare in dubbio che queste cognizioni particolari non le si possano acquistare in poco spazio di tempo; e la cosa così stando, domando io, quale è la giustizia che possa richiederne lungo spreco, là ove non ve n'è menomamente il bisogno.

Quale è lo scopo che si propone la legge? Quello di ottenere il grado necessario d'istruzione per esercire la senseria; dunque limitatevi a dimandar soltanto quella pratica che basti a conseguire tale intento, il richiedere di più è far grave danno più al buon senso che al commercio.

Il signor ministro mi accenna a quegli che dopo due anni di esercizio presso un negozio sono ancora sottomessi ad un esame.

**CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze.** L'onorevole Biancheri mi ha mal compreso. Io non ho fatta riduzione; ho detto che la legge richiede due condizioni per essere ammesso a questa professione: una pratica di due anni e l'esame. Dunque due anni si richiedono da tutti, anche da quelli che hanno esercito la senseria: poi invece per l'esame si richiedono tre anni suppletivi. Quegli che non avrà che due anni di esercizio prenderà l'esame, e non vedo la difficoltà che avrebbe per subir questo, un commesso negoziante, un giovane che ha lavorato in uno scrittoio, mentre fra due anni si troverà nella stessa ed identica condizione.

**BIANCHERI.** Ma mi permetto di osservare all'onorevole signor ministro che quegli che fa la pratica in due anni, non può avere la capacità, l'idoneità di quell'altro che ha esercito già per proprio conto, mentre a chi fa la semplice pratica, non si affidano che incombenze di poco rilievo; l'altro è invece il capo del negozio, e per questo quindici giorni di pratica, valgono assai di più che non due anni a quell'altro; perciò io appoggio l'emendamento dell'onorevole deputato Polleri, e persisto perchè si adotti la riduzione a due anni, attesochè mi avviso che siano più che sufficienti per assicurare la capacità del sensale.

E poichè ho la parola, mi permetterò di proporre un altro emendamento a questo articolo, e spero che non avrò dissenziente nè il Ministero nè la Commissione.

Si trova che ai mediatori di Genova e a tutti quelli del distretto di quella Camera di commercio si accorda il diritto e la facoltà di essere ammessi di pien diritto come sensali riconosciuti purchè riuniscano ora le qualità a questo proposito dalla legge volute. Desidererei che questa agevolezza venisse pur fatta ai sensali delle altre città della Liguria che, sebbene non dipendano dalla Camera di commercio di Genova, debbono aver pur tuttavia la stessa facoltà che agli altri si concede, per esempio, quelli che esercitano sulle piazze di Porto Maurizio, Oneglia e San Remo, dove vi ha il tribunale di commercio organizzato a Foggia di quello di Genova, trovansi in posizione identica ai mediatori di Genova, perchè uguali ne sono le consuetudini, uguali le leggi ed uguali an-

che ne devono essere i diritti. Per ovviare adunque ad ogni anomalia, propongo che ai sensali di Riviera vengano estese le facoltà dalla legge accordate a quelli del distretto di Genova.

**CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze.** Si potrebbe dire allora: «... nei distretti delle Camere di commercio di Genova e di Nizza.»

**BIANCHERI.** Accetto la redazione del signor ministro.

**PRESIDENTE.** L'altro emendamento sarebbe dunque, che si stabilisca un termine di due anni invece di cinque.

**DEFORESTA, relatore.** La Commissione si oppone anche a questa riduzione. Non ripeterò le osservazioni già fatte dall'onorevole ministro, dirò soltanto all'onorevole Polleri che se io gli sono riconoscente d'avermi rammentato alcune disposizioni dei digesti che, a dir vero, ormai vado forse dimenticando, debbo pregarlo nel tempo stesso di riflettere che è già molto per i mediatori di Genova se si menano loro buoni cinque anni, non dirò di abuso, ma almeno di un esercizio di fatto soltanto tollerato, per dispensarli dagli esami, e per parificarli a quelli che nel distretto delle altre Camere di commercio hanno esercitato la mediazione mediante regolare nomina.

Credo che questa osservazione basterà a far vedere all'onorevole Polleri che il Ministero e la Commissione hanno fatto tutto quello che potevano operare in favore dei mediatori di Genova.

**POLLERI.** Il signor ministro ha detto poc'anzi che io era più sensale dei sensali. (Si ride) Io accetto questa qualità e propongo che il tempo di esercizio per i mediatori di cui si tratta sia ridotto a tre anni.

**PRESIDENTE.** Domando se è appoggiata l'emendamento proposto dal deputato Polleri.

(È appoggiato.)

Lo metto ai voti.

(Non è approvato.)

**CASARETTO.** Quando io diceva ieri che per esercitare la nobile e salutare arte della medicina bastavano quattro anni, l'onorevole deputato Polto mi ha redarguito con piglio, che mi parve piuttosto severo, dell'errore in cui era caduto. (ilarità) Io accetto il suo rimprovero con sottomissione, ma domando però che non si richieda per esercitare la professione non molto astrusa di sensali un tempo maggiore di quello che si esige per un'arte così nobile ed elevata quale è quella della medicina, che non si faccia a quest'ultima un simile torto. Credo pertanto che il tempo dell'esercizio per i mediatori di cui si tratta venga ridotto da 5 a 4 anni.

**PRESIDENTE.** Domando se è appoggiato quest'emendamento.

(È appoggiato.)

Lo metto ai voti.

(È adottato.)

Metto ai voti l'intero articolo 29 così emendato:

« I sensali non provvisti di regolare nomina esercenti da quattro anni almeno nei distretti delle Camere di commercio di Genova e di Nizza; quelli che nelle altre città esercitano da poi lo stesso tempo la mediazione in qualità di commessi dei mediatori provvisti di nomina regia, potranno per deliberazione delle rispettive Camere di commercio essere iscritti al ruolo per lo stesso genere di mediazione che hanno esercito, senza che abbiano subito l'esame di cui nel paragrafo f dell'articolo 5, sempre e quando riempiano d'altronde le altre condizioni indicate nei paragrafi precedenti dello stesso articolo. »

(La Camera approva.)

« Art. 30. I sensali contemplati nell'articolo precedente avranno inoltre il termine di un anno dalla data della loro iscrizione a ruolo per la prestazione della cauzione determinata pel genere di mediazione cui sono dedicati in conformità del paragrafo g dell'articolo 3 della presente legge. »

**FOLLEMI.** Pregherei la Camera di volere per la prestazione della cauzione accordare un termine di tre anni ai sensali invece del termine di un anno stabilito dalla legge. Spero che in questo non avrò contrario il signor ministro, avendo loro promesso anche un termine maggiore, quindi confido che un tale mio emendamento verrà accettato.

**CAVOUE, presidente del Consiglio e ministro delle finanze.** Credo veramente che si possa senza grave inconveniente concedere due anni invece d'un solo, ma questa sarebbe la massima delle concessioni che si potrebbero fare. Del resto, nel termine di due anni pare che si possa con facilità radunare la somma di mille lire richiesta per questa cauzione.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'articolo terzo col cambiamento delle parole di un anno in quelle di due anni. (È approvato.)

« Art. 31. La tariffa dei diritti dovuti agli agenti di cambio ed ai sensali riconosciuti è fatta dalle rispettive Camere di commercio ed in difetto dai municipi, sentita la Camera sindacale, ove esiste, e sotto l'approvazione del ministro del commercio. »

« Questa tariffa è, e rimane costantemente affissa a lato del ruolo degli stessi mediatori riconosciuti. » (È approvato.)

« Art. 32. I mediatori sospesi od interdetti non hanno alcuna azione per ottenere il pagamento degli atti di mediazione fatti indebitamente. Coloro che non essendo riconosciuti pubblici mediatori, esercitano l'ufficio di sensale a termini dell'articolo 3, non hanno azione che pel conseguimento della mercede delle loro opere a norma degli accordi, ed in difetto in proporzione dell'impiego materiale del tempo. »

**ZIRIO.** Chiederei che relativamente a quest'articolo si procedesse alla votazione per divisione, riservandomi la parola sulla seconda parte.

**PRESIDENTE.** Il deputato Michelini intende parlare sulla seconda parte?

**MICHELINI G. B.** Appunto.

**PRESIDENTE.** Comincerò allora porre ai voti la prima:

« I mediatori sospetti od interdetti non hanno alcun'azione per ottenere il pagamento degli atti di mediazione fatti indebitamente. »

Pongo ai voti questa prima parte.

(È approvata.)

Il deputato Michelini ha la parola.

**MICHELINI G. B.** Quantunque la Camera non abbia approvato l'emendamento che io proponeva per pareggiare gli agenti di cambio ai sensali, emendamento che, per la sua importanza, mi stava molto a cuore, tuttavia dichiaro che voterò a favore di questa legge, perchè alla fine dei conti io vi vedo un progresso verso la libertà. Diffatti cesseranno di essere in vigore le patenti del 1847, le quali limitavano il numero degli agenti di cambio e dei sensali. Voterò anche in favore di essa, perchè il numero dei sensali ai quali si accordano maggiori larghezze è molto più grande di quello sia il numero degli agenti di cambio, che nella nuova legge saranno meno favorevolmente trattati.

Stando io adunque per approvare la legge, è naturale che desidero che essa si avvicini il più che si possa alla perfezione.

Si è con questo intento che io propongo la soppressione

delle parole « coloro che non essendo riconosciuti, ecc. » sino al fine; le quali parole mi sembrano assolutamente inutili. Diffatti i mediatori i quali non sono approvati dal Governo non devono essere nemmeno menzionati in questa legge; e per verità di essi non si parla in altri siti se non per permetterne l'esistenza. Tali mediatori devono vivere sotto il diritto comune, e non essere oggetto di speciale disposizione legislativa.

Inoltre, che cosa si dice in quest'articolo? Si dice che i mediatori non riconosciuti non hanno diritto che al conseguimento della mercede dell'opera loro a norma degli accordi. Io credo questo assolutamente inutile. C'è il Codice che al titolo delle convenzioni prescrive che gli accordi siano eseguiti.

Accade pur troppo sovente che noi, quando facciamo leggi speciali, in esse traduciamo delle disposizioni generali, come se queste non si applicassero a tutti i casi. Questa non mi pare cosa facciosa a buona legislazione.

Più difettosa, secondo me, è l'ultima parte dell'articolo, dove si dice: « ed in difetto in proporzione dell'impiego materiale del tempo. »

Se la prima disposizione è inutile, questa è ingiusta e contraria alla consuetudine. Ordinariamente i sensali sono pagati, non in proporzione del tempo che occupano, ma dell'entità degli affari che trattano, ed anzi, quando non concludono il contratto, non sono pagati. Qui al contrario, noi daremmo diritto ai sensali di farsi pagare ancorchè non concludano il contratto di cui sono incaricati. Questo io lo credo contrario alle consuetudini, e contrario soprattutto alla convenienza, perchè allora il sensale non avrà più un motivo di essere attivo per concludere il contratto: se la mercede è sempre la stessa quando si concluda il contratto, come quando non si concluda, allora non avrà più alcuna molla per essere zelante. Quindi propongo la soppressione di tutta questa seconda parte dell'articolo 32.

**PRESIDENTE.** La parola spetta al deputato Casaretto.

**CASARETTO.** Io appoggio la proposta dell'onorevole deputato Michelini, e faccio osservare, come già lo feci nella discussione generale, che sarebbe ingiusto il far sì che i mediatori non avessero altro diritto in mancanza di accordo per essere pagati, se non se in ragione dell'impiego materiale del tempo. L'opera della mediazione non è un'opera interamente materiale, e non la si deve pagare in proporzione del tempo, ma bensì in ragione del risultato ottenuto, in ragione della produzione: d'altronde sarebbe difficile l'accertare quanto si debba pagare questo tempo.

Io perciò sono d'accordo coll'onorevole deputato Michelini di sopprimere la seconda parte dell'articolo, ed allora i sensali saranno pagati a seconda delle consuetudini.

**PRESIDENTE.** La parola spetta al deputato Zirio.

**ZIRIO.** Dal momento che noi nell'articolo 8 ci siamo occupati non solo dei mediatori riconosciuti, ma ancora di quelli che non lo sono, mi pare che qualche cosa si debba dire di questi ultimi anche nell'articolo 32. Io convengo cogli onorevoli deputati Michelini e Casaretto per la soppressione delle ultime parole dell'articolo in esame. Io però credo che per essere coerenti, e perchè l'articolo 32 sia in armonia coll'articolo 3, bisogna conservare le parole antecedenti: « Coloro che non essendo riconosciuti pubblici mediatori esercitano l'ufficio di sensale a termini dell'articolo 3, non hanno azione che pel conseguimento della mercede della loro opera, a norma degli accordi. »

Con ciò noi non facciamo che riferirci al diritto comune; laddove, se noi mantenessimo le ultime parole di quest'arti-

colo, cadremmo sicuramente in un assurdo in quanto che bisognerebbe determinare quale sia la base del tempo materialmente impiegato nella mediazione, come si debba riguardare o no utilmente impiegato per poter meritare una mercede, e quel che più monta bisognerebbe fissare se il mediatore non riconosciuto debba essere remunerato come un semplice operaio, o se vada compreso in tutt'altra categoria di persone la cui opera meriti una mercede qualunque anche senza espressa convenzione di quantitativo e pel solo fatto di aver disimpegnato le incumbenze altrui.

Mi pare quindi che sarebbe più logico che fossero sopresse le parole: « ed in difetto in proporzione dell'impiego materiale del tempo, » lasciando così che in caso di contestazione i tribunali seguendo le regole delle convenzioni tacite, o di quasi contratto, provvedano a norma delle circostanze, secondo la presunta volontà delle parti, e la natura del negozio.

**DEFORESTA, relatore.** Tutti tre gli onorevoli preopinanti chiedono la soppressione dell'ultima parte di quest'articolo, ma ciascheduno per motivi diversi.

Le ultime parole dell'onorevole preopinante, mio amico l'onorevole deputato Zirio, mi rendono agevolissima la risposta poichè dimostrano la necessità appunto di questa disposizione, onde eliminare i dubbi e le questioni d'interpretazione che potrebbero sorgere.

L'onorevole Michellini diceva che si deve sopprimere questa disposizione, perchè noi non dobbiamo occuparci dei mediatori di fatto. Ma io rispondo che la Commissione crede che la necessità di occuparsi di questi mediatori sia evidente, come diceva, per eliminare i dubbi che potessero derivare dalla pretensione che elevassero i mediatori di fatto di essere pagati della loro opera a tenore della tariffa, come sembra appunto che sia opinione dell'onorevole Casaretto, giacchè la consuetudine non sarebbe altro che l'applicazione della tariffa.

Questa prefazione la Commissione non la trova giusta.

E come, io dico ai mediatori di fatto, non volete sottomettervi alle disposizioni della legge, non volete adempiere alle condizioni che essa stabilisce per guarentire il pubblico e il commercio, e volete fruire della sola disposizione della legge concernente la tariffa? La legge sarebbe buona unicamente per darvi la tariffa onde essere pagati in modo maggiore dell'impiego delle vostre fatiche? Questa cosa non sarebbe giusta. Ma v'ha di più: se i mediatori di fatto potessero essere pagati a tenore della tariffa, ben pochi sarebbero quelli che si sottometterebbero alle condizioni richieste dalla legge per essere riconosciuti pubblici mediatori, ed allora con questa disposizione noi distingueremo il pensiero e lo scopo della legge. La Camera lo comprende senza che io mi spieghi maggiormente.

L'onorevole deputato Michellini, e con lui l'onorevole Casaretto, dicevano ancora che debbono sopprimersi almeno le ultime parole di quest'articolo, affinchè i mediatori di fatto del tempo, ma abbene dell'impiego materiale dell'impiego si è appunto ciò che la legge non può volere, e che prescrive sia solo riservato ai mediatori legali.

Vengo ora alla osservazione fatta dall'onorevole Zirio.

Egli chiedeva pure la soppressione delle ultime parole di quest'articolo perchè, diceva egli, o vi sono accordi, ed allora non abbiamo bisogno di provvedere, o non vi sono accordi, ed in tal caso per essere conseguente a se stessa la legge non deve accordare veruna azione a questi mediatori: tanto peggio per loro se avranno impiegata l'opera loro senza aver fatta una convenzione.

Prego l'onorevole Zirio, distinto avvocato quale è, a considerare se questo principio possa essere ammesso. Dal momento che noi dichiariamo lecito a chiunque il fare atti di senseria, sebbene non sia pubblico mediatore, e riconosciamo validi questi atti, come mai potremmo denegare loro l'azione per essere pagati dell'opera loro?

Come potrebbe un negoziante richiedere ed accettare l'opera di uno di questi mediatori di fatto, e quando costui dimandi il pagamento dell'opera stessa prevalersi da che non siasi fatto una espressa convenzione circa la mercede e mandarlo con Dio? Ciò non sarebbe nè giusto, nè equo, nè tollerabile.

Prego pertanto la Camera di adottare l'articolo nei termini in cui è stato concepito dalla Commissione appunto perchè tronca le questioni che potevano nascere e che veggiamo pur troppo che sorgerebbero, e perchè è conforme alla giustizia.

**PRESIDENTE.** La parola spetta all'onorevole Michellini G. B.

**MICHELINI G. B.** Proponendo la soppressione della seconda parte di quest'articolo, è mio intendimento che i mediatori liberi, quelli ai quali la legge non impone speciali doveri, i quali non godono di speciali diritti, non siano fuori del diritto comune; ora il diritto comune provvede ad essi come provvede a tutti gli altri cittadini. Non è il caso in questa legge di parlarne in modo speciale, se non come se ne è parlato all'articolo 3, per permettere loro di esistere onde distruggere il monopolio.

L'onorevole relatore per difendere questa parte dell'articolo 32 la dice necessaria perchè egli teme che i mediatori privati abbiano diritto di farsi pagare a tenore della tariffa che sarà stabilita per gli agenti approvati. Questo dubbio svanisce intieramente se si leggono le parole con cui principia l'articolo 31; esso dice: « la tariffa dei diritti dovuti agli agenti di cambio ed ai sensali riconosciuti, ecc. » Non si parla dei sensali non riconosciuti; dunque invano essi pretenderebbero di farsi pagare a tenore della tariffa; quindi sopprimendo quest'articolo subentra il diritto comune.

Che cosa vuole il diritto comune? Vuole che quando vi sono convenzioni si stia ad esse, ed a ciò provvede il Codice civile; quando poi non vi sono convenzioni speciali, l'onorevole relatore teme che questi mediatori privati possano essere defraudati della loro mercede. Questo non accadrà, perchè ricorrendo ai tribunali, i tribunali condanneranno al pagamento colui che si valse dell'opera del mediatore non riconosciuto, nello stesso modo che condannano colui che si fa fare un abito dal sarto ed un paio di scarpe dal calzolaio, ancorchè non ne sia stato pattuito il prezzo. Spetterà al giudice il vedere se debba applicare le leggi o la consuetudine. Credo che nella maggior parte dei casi prevarrà questa ultima.

Quindi se noi prescriviamo al giudice norme diverse da quelle che egli seguirebbe stando al diritto comune, noi rischiamo di turbare tutto questo affare della mediazione, ed potrebbero esserle povera resa libera, perchè i mediatori

Io invoco poi la testimonianza della mercede. queste cose, che i sensali sono abitualmente pagati a tenore di porzione di tempo impiegato, ma a proporzione del valore del contratto. Così faccio io per le poche sacca di frumento che vendo; così fa senza dubbio il ministro Cavour per le molte sacca di frumento e di riso che vende egli pure. (*ilarità*)

Non sconvolgiamo dunque questo naturale andamento delle cose, e sopprimiamo questa seconda parte dell'articolo 32.

**CASARETTO.** Mi pare che le osservazioni fatte dall'onorevole relatore, se non erro, sono in perfetta contraddizione con ciò che egli stesso diceva nella discussione generale per indurci ad accettare la legge. Noi dicevamo: non si deve restringere la libertà; egli ci rispondeva; le restrizioni che noi facciamo non sono troppe, perchè alle cautele che noi mettiamo per esercitare l'industria della mediazione non saranno astretti se non coloro i quali vorranno avere la qualità di pubblici mediatori; ma a coloro che non vorranno assoggettarsi a queste cautele, sarà lecito di esercitare la mediazione come mediatori di fatto; ed ora, dalle parole del signor relatore vedo che succede ciò che io aveva già previsto nella discussione generale, che, cioè, si potrà bensì esercitare la mediazione di fatto, ma a patto di essere riguardato come la feccia dei mediatori, di rappresentare in questa classe una parte disprezzata, di formare una specie di paria della loro società, o peggio ancora, perchè egli a costoro vuol persino negare la qualità essenziale del lavoro che esercitano: il loro lavoro che è un lavoro intellettuale, lo si vuol ribassare a lavoro materiale; essi fanno delle operazioni ragguardevoli niente meno di quanto facciano i mediatori riconosciuti per pubblici, eppure a questi vuole che non si dia se non che una misera mercede ragguagliata a ragione di tempo.

Dirò di più, che se questo è lo spirito che il relatore vuole attribuire alla legge, tale non è la lettera di questa. Essa dice che è libero di esercitare la mediazione ai mediatori di fatto. Dunque chi esercita una professione che non è vietata dalla legge, debbe essere remunerato come merita.

**CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze.** A norma degli accordi.

**CASARETTO.** Quest'articolo contempla anche il caso in cui gli accordi non vi sono, ed in questo caso statuisce che i mediatori saranno pagati in proporzione dell'impiego materiale del tempo; si vogliono punire di un atto che la legge non solo non punisce, ma autorizza.

Dunque io affermo che tale lavoro essendo intellettuale debbe retribuirsi non in ragione del tempo materiale impiegato, ma bensì del risulamento ottenuto dal lavoro stesso.

D'altronde, approvando quest'articolo sorgerebbero molte difficoltà di fatto.

Supponendo che un mediatore abbia impiegato un'ora di tempo, questo tempo sarà valutato quattro soldi, cinque soldi? I tribunali non saprebbero qual decisione emettere a tale riguardo.

Credo quindi che sarebbe migliore partito il sopprimere quest'alinea e lasciare che tali mediatori, quando mancano gli accordi, siano pagati secondo le consuetudini.

**ZIRIO.** Mi rincresce che l'onorevole relatore della Commissione non abbia ben compreso il mio concetto. Io non ho mai inteso che ai mediatori di che si tratta debba assolutamente negarsi la mercede che possano aver meritata, ma ho solo accennato gli inconvenienti a cui condurrebbero le ultime parole di quest'articolo.

Questi inconvenienti sarebbero, a parer mio, assai gravi e la Camera mi permetta di darne un esempio abbia l'incarico di un mediatore che può valere da 10 a 12 ore di lavoro, e venire che questo mediatore debba girare in diversi luoghi ed impiegare tutta la giornata per venderlo. Stando alla lettera di dette ultime parole del nostro articolo, sarebbe mestieri corrispondergli la mercede per 12 ore di materiale impiego, la quale assorbirebbe forse l'intero valore della merce.

Per contro v'è un altro mediatore non approvato, il quale

è incaricato di vendere venti balle di seta o d'altra merce preziosa, e coll'impiego di tre ore od anche meno fa il suo contratto. Ed a questo, stando sempre all'articolo come è concepito, si dovrebbe solo corrispondere la metà od un terzo di quello che si darebbe al primo.

Si vede dunque che, se noi prendiamo per base unicamente l'impiego materiale del tempo, bisognerà nella pratica cadere in evidenti assurdi, quali noi eviteremo sopprimendo le dette ultime parole dell'articolo.

Che se poi la Commissione credesse di dover mantenere queste parole, chiederei che almeno si aggiungessero in fine dell'articolo le seguenti: « e secondo la diversa natura dei contratti. »

**DEFORESTA, relatore.** La Commissione non ha inteso di recar danno ai mediatori riguardo al pagamento della loro opera. Ciò che non ha voluto la Commissione si è che, quando i mediatori non s'uniformassero al disposto della legge, non potessero invocarne i vantaggi; quindi fu presa per norma del pagamento dell'opera loro la tariffa che la legge stabilisce unicamente per i mediatori riconosciuti.

L'onorevole Casaretto diceva: lasciate la tariffa, ma non dite che saranno pagati unicamente in proporzione del tempo che impiegano, omettete di parlare di questo. Io gli ripeto che la Commissione ha creduto di dover dare questa spiegazione per diminuire le questioni che potrebbero farsi: i mediatori infatti potrebbero sempre dire: noi non invociamo la tariffa, ma abbiamo fatto un atto di mediazione per tale o tal altro negoziante; a tenore della tariffa, quest'atto è pagato in questa e quella somma ai mediatori pubblici; dunque tale è il prezzo della relativa opera, e verrebbero ad ottenere per via indiretta ciò che non si vuol accordare direttamente. L'onorevole deputato Zirio, partendo da un punto di vista ben diverso, diceva: ma badate che nel vostro sistema vi sarà un inconveniente, perchè potrà darsi che per una operazione di piccola importanza si impieghi un tempo considerevole, e che per un'operazione invece di importanza grave si impieghi un tempo minore. Ma io dico che per impedire quest'inconveniente i mediatori di fatto, sapendo di non essere protetti dalla legge, faranno i loro accordi; la legge non glielo vieta; essa si limita a non farli partecipare alla tassa che essa fa unicamente per i mediatori legali.

**AGNÈS.** Io credo che sarebbe forse meglio, invece delle parole « tempo impiegato, » dire « secondo le consuetudini. »

Ammetto poi che vi debba passare una differenza relativamente alla mercede che dovrà concedersi ai sensali riconosciuti e quella di cui avranno a retribuirsi i sensali che non lo sono; ma parmi che questa sarebbe bastantemente stabilita qualora si dicesse « secondo le consuetudini, con che però questa mercede non ecceda la metà dei diritti che sarebbero dovuti ai sensali riconosciuti. »

**DEFORESTA, relatore.** La Commissione non può nemmeno accettare l'emendamento proposto dal signor Casaretto di dare ai mediatori di fatto un compenso della loro opera eguale a quello a cui avranno diritto i mediatori riconosciuti. Egli farebbe perciò una transazione e proporrebbe la metà. La Commissione crede che ciò sarebbe ancor meno conveniente.

Io mi oppongo pertanto a che siano soppresses le parole di cui è questione.

**PRESIDENTE.** Domando se l'emendamento del deputato Agnès sia appoggiato.  
(È appoggiato.)



La parola spetta al deputato Biancheri,

**BIANCHERI.** Vi rinunzio.

**PRESIDENTE.** Metto prima ai voti l'emendamento del deputato Zirio.

**MICHELINI G. B.** Metta prima ai voti la soppressione da me proposta.

**PRESIDENTE.** Chi intende che sia soppressa la seconda parte dell'articolo voglia sorgere.

(Dopo prova e controprova non è soppressa.)

Ora metto ai voti la soppressione delle parole « ed, in difetto, in proporzione dell'impiego materiale del tempo, » secondo la proposta del deputato Zirio.

(Non è adottata.)

Il deputato Zirio propone un altro emendamento, cioè l'aggiunta delle parole: « ed in proporzione dell'importanza del contratto. »

Domando se questo emendamento sia appoggiato.

(È appoggiato.)

Chi intende adottare quest'aggiunta voglia alzarsi.

(Non è adottata.)

Metto ai voti l'emendamento proposto dal deputato Agnès.

(Non è approvato.)

Metto dunque ai voti la seconda parte dell'articolo.

(È approvata.)

« Art. 53. L'azione dei mediatori riconosciuti pel pagamento dei loro diritti di mediazione e quella dei sensali non riconosciuti pel conseguimento della loro mercede, si prescrivono nel termine di due anni a datare dall'operazione, salvo che sia intervenuta obbligazione per iscrizione privata o per atto pubblico, assestamento di conto o domanda giudiziale. »

**PESCATORE.** Domando la parola.

La prescrizione penale stabilita in quest'articolo è precisamente quella medesima che il Codice ha ordinata per casi simili riguardo all'azione per gli onorari dei maestri, degli istitutori, dei patrocinatori ed altri tali. Ora, l'articolo 2403 del Codice civile primieramente risolve una questione che io reputerei anche opportuno che venisse definita per le prescrizioni penali di cui or qui si tratta.

Il citato articolo dichiara che la prescrizione avrà luogo quantunque siavi stata continuazione di somministrazioni, di servizi e di lavori. Seguendo l'analogia, si dovrebbe dire nel caso nostro che la prescrizione avrà luogo quantunque siavi stata continuazione di operazioni, benchè diverse.

Io pregherei l'onorevole relatore di spiegarsi a questo proposito.

**DEFORESTA, relatore.** Siccome la prescrizione prevista da quest'articolo di legge è applicabile ad ogni operazione, non può essere il caso dell'applicazione della disposizione che invocava l'onorevole Pescatore.

Non vi ha continuazione di operazione dal momento che la prescrizione si stabilisce per ogni operazione.

**PESCATORE.** Anche nei casi previsti dal Codice civile il debito nasce da ciascun'opera prestata, e l'azione nasce da ciascun'opera, e tante sono le azioni quante sono le opere prestare, e, ciò malgrado, il Codice civile ha creduto opportuno decidere la questione e determinare che la continuazione di operazioni simili non interrompe la prescrizione. Sarebbe dunque, a mio avviso, pur conveniente esprimere lo stesso principio.

Inoltre quello che il nostro articolo soggiunge, che cioè sarà la prescrizione interrotta quando sia intervenuta obbligazione per scrittura privata o per atto pubblico, assestamento di conto o domanda giudiziale, è affatto analogo a

quello che prescrive il Codice civile; ma il Codice civile contempla ancora il caso in cui abbia avuto luogo una domanda giudiziale e che la citazione sia stata perentoria, nel qual caso la prescrizione si ha come non interrotta.

Io prego l'onorevole relatore della Commissione a dirmi se questa disposizione del Codice civile sia applicabile eziandio all'articolo in discussione, e nel caso la reputi quivi applicabile, io lo pregherei ancora a volerci dire se accetti invece della sua la locuzione esistente nella legge comune.

**DEFORESTA, relatore.** Io pregherei prima di tutto l'onorevole Pescatore di formulare il suo emendamento.

Intanto però posso dirgli che non è stata intenzione nè del Ministero nè della Commissione d'introdurre qui la stessa prescrizione che è stabilita nell'articolo del Codice civile che egli citava. Se fosse stata quest' l'intenzione del Ministero e della Commissione, l'articolo sarebbe stato più breve, si sarebbe detto:

« È applicabile a queste azioni la disposizione dell'articolo tale del Codice civile. » Ma non si è detto, perchè è notorio che vi sono alcuni che sono mediatori di una casa di commercio molte volte per tutto il tempo della loro vita; e se si adottavano per queste azioni i principii stabiliti in quell'articolo del Codice civile, non vi sarebbe mai stata prescrizione, la qual cosa non si è voluta. In caso di fallimento di negozianti si potrebbe far sorgere dei crediti di qualche considerazione a favore di mediatori.

Osserverò all'onorevole Pescatore che non si è nemmeno riprodotta la disposizione che vi è nel Codice civile, e per cui in questo genere di brevi prescrizioni può deferirsi sempre il giuramento per stabilire se la somma sia o non sia stata pagata. Non si è riprodotta la detta disposizione del Codice perchè si è voluto che questa prescrizione sia non presuntiva, ma estintiva. Scaduti i due anni, peggio pel mediatore se non si è fatto pagare.

Il Ministero e la Commissione lo hanno creduto necessario nell'interesse del commercio e nell'interesse della buona fede.

Vegga la Camera se vuole ammettere questo sistema, o se vuole per la mediazione adottare i principii del Codice civile. In questo caso non vi sarebbe altro a fare che dichiarare applicabile a queste azioni l'articolo del Codice civile.

La Commissione dichiara che crederrebbe pericolosa questa cosa, e lascia giudice la Camera.

**PRESIDENTE.** Prego il deputato Pescatore di formulare il suo emendamento.

**PESCATORE.** L'articolo 53 sarebbe composto di due parti. La prima di esse terminerebbe colla parola « operazione » e sarebbe così concepita: « L'azione dei mediatori riconosciuti pel pagamento dei loro diritti di mediazione, e quella dei sensali non riconosciuti pel conseguimento della loro mercede si prescrivono nel termine di due anni a datare dall'operazione. »

Quindi la seconda parte non sarebbe che la riproduzione dell'alinea dell'articolo 2403 del Codice civile, concepito in questi termini:

« La prescrizione non cessa di correre se non quando vi sia stato un conto approvato, polizza od altra scrittura, od una citazione giudiziale non perentoria. »

Io osservo che questa disposizione del Codice civile applicata all'articolo in discussione non porta alcuna variazione alle disposizioni del progetto, ma anzi le spiega più chiaramente, e risolve una questione che il progetto lascia indecisa. Infatti, se interviene un conto approvato, la prescrizione cessa

di correre sia a termini del Codice, sia a termini del progetto; se interviene una polizza, o altra scrittura, la prescrizione cessa di correre sia a termini del Codice che a termini del progetto. Il progetto di legge ora in discussione esprime con evidente inutilità che un atto pubblico interrompe eziandio la prescrizione; ma certamente, se si dice che basta una polizza o scrittura privata, è chiaro che tanto più dovrà bastare l'atto pubblico, e non vedo perchè si debba esprimere in questa legge quello che l'autore del Codice civile non ha stimato necessario d'esprimere nel diritto comune.

Finalmente viene il caso della domanda giudiziale; questa interrompe la prescrizione e a termini del progetto e a termini del diritto comune; ma la legge comune con molta ragione dichiara che la domanda giudiziale si terrà come non avvenuta, e così non sarà interrotta la prescrizione quando sia perenta. Io non vedo perchè la stessa disposizione non si accetterà per l'azione del sensale.

Vi sono dunque due sistemi, dei quali l'uno, quello del Codice civile, presenta il vantaggio di essere la disposizione del diritto comune, e quello di risolvere una questione che nel progetto rimane indecisa.

**DEFORESTA, relatore.** In questo senso la Commissione non ha difficoltà ad accettare l'emendamento dell'onorevole Pescatore.

**PRESIDENTE.** Pongo adunque ai voti l'articolo 33 così emendato:

« L'azione dei mediatori riconosciuti pel pagamento dei loro diritti di mediazione, e quella dei sensali non riconosciuti pel conseguimento della loro mercede si prescrivono nel termine di due anni a datare dall'operazione, e la prescrizione non cessa di correre se non quando vi sia stato un conto approvato, polizza od altra scrittura, od una citazione giudiziale non perenta. »

(È approvato.)

**ZIRIO.** Negli affari commerciali le cose non debbono stare di soverchio in sospenso, e vorrei perciò sciolto dalla Commissione un dubbio che si presenta assai grave su questa materia, se cioè la prescrizione di due anni che abbiamo votata si debba considerare come estintiva dell'azione, ovvero soltanto come presuntiva di pagamento.

**DEFORESTA, relatore.** Mi permetta che lo interrompa: come le ho già detto, noi ci siamo riferiti alla disposizione del Codice civile, appunto per non riprodurre la stessa disposizione.

**ZIRIO.** Ma siccome nel Codice civile è prescritto che si può anche deferire il giuramento dopo opposta la prescrizione, il dubbio che io moveva esiste tuttora.

**DEFORESTA, relatore.** Nel Codice civile è detto che si può deferire il giuramento per le prescrizioni contemplate negli articoli ivi accennati: la disposizione è dunque tassativa, nè essendo quivi riprodotta, è ovvio che in quanto a queste azioni la prescrizione sarà estintiva, nè potrà deferirsi il giuramento sul pagamento.

**ZIRIO.** Basta la dichiara per l'interpretazione, che alla evenienza dei casi dovrà darsi dai tribunali nell'applicazione di questo articolo.

**PRESIDENTE.** « Art. 34. La tassa a carico dei mediatori, stabilita colla legge del 7 luglio 1835 è applicabile ai pubblici mediatori riconosciuti ed iscritti nel ruolo in conformità del prescritto della presente legge. »

« Sono pure soggetti alla medesima tassa quelli che, senza essere riconosciuti pubblici mediatori, esercitano abitualmente la professione di sensali. »

(È adottato.)

« Art. 35. Un regolamento approvato con decreto reale stabilirà le norme per tutto quanto concerne l'esecuzione della presente legge, e specialmente le cauzioni e le iscrizioni al ruolo, di cui negli articoli 5, 6, 7, 8, 9 e 10 della medesima. »

(È adottato.)

« Art. 36. I compensi in addietro pattuiti dai mediatori dimissionari in conformità del regolamento della Camera di commercio di Torino, in data del 3 giugno 1836, o di altra Camera di commercio, sono a carico del Governo dal giorno dell'attivazione di questa legge. »

(È adottato.)

« Art. 37. È abrogato il regio editto del 27 novembre 1847 e l'annessovi regolamento. Sono pure abrogate le disposizioni del Codice di commercio e di qualunque altra legge che sieno contrarie alla presente. »

**DEFORESTA, relatore.** Domando la parola per riparare ad una omissione. La Commissione confessa il suo peccato: nel redigere questo articolo non fece attenzione che, proponendo l'abrogazione intera del regolamento annesso all'editto 27 novembre 1849, ne veniva che, sino a tanto che siano fatte le tariffe delle Camere di commercio a tenore dell'articolo 31 di questa legge, non vi sarebbe più alcuna tariffa. Quindi, per riparare a questa omissione ed all'inconveniente che ne deriverebbe, la Commissione propone questa aggiunta:

« Tuttavia, sino a tanto che siano fatte le nuove tariffe in conformità del disposto dell'articolo 31, si eseguirà quella contenuta nel suddetto regolamento. »

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'articolo 37 coll'aggiunta proposta dalla Commissione.

(È approvato.)

L'intero progetto di legge, tenuto conto degli emendamenti introdotti durante le discussioni, rimane così concepito: (Vedi vol. *Documenti*, pag. 24.)

Si passa allo squittinio segreto sul complesso della legge.

Risultamento della votazione:

Presenti e votanti . . . . .	119
Maggioranza . . . . .	60
Voti favorevoli . . . . .	77
Voti contrari . . . . .	42

(La Camera approva.)

La seduta è levata alle ore 5.

Ordine del giorno per la seduta di lunedì:

1° Interpellanza del deputato Pescatore al ministro delle finanze;

2° Discussione del bilancio passivo del Ministero della guerra pel 1854.